ASSOLOMBARDA

LO SPESOMETRO

Paola Monfrini

Milano, 29 ottobre 2013

Copyright © 2013 Assolombarda

ASSOSERVIZI
Società di ASSOLOMBARDA

INDICE

Introduzione: pagine 1/5
Sintesi novità: pagine 6/14
Termini di invio: pagine 15/17
Fonti normative: pagine 18/22
Soggetti obbligati: pagine 23/27
Soggetti esonerati: pagine 28/31
Operazioni oggetto di comunicazione: pagine 32/37
Operazioni escluse: pagine 38/44
Tabelle riepilogative operazioni "black list" e "Spesometro" anni 2012 e 2013: pagine 45/48
Modalità di predisposizione della Comunicazione: pagine 49/50
Comunicazione analitica: pagine 51/57
Comunicazione aggregata: pagine 58/60
Termini e modalità di presentazione; operazioni straordinarie: pagine: 61/65
Sanzioni e ravvedimento: pagine 66/68
Modello frontespizio: pagine 69/81
Modello quadri aggregati FA SA e BL (aggregato e volendo analitico per le operazioni «black-list»): pagine 82/97
Modello quadri analitici FE, FR, DF, NE, NR, FN, SE, TU: pagine 98/118
Chiarimenti: pagine 119/126
Dubbi: pagine 127/130
Novità 2015: pagine 131/135

Copyright © 2013 Assolombarda

Comunicazione delle operazioni rilevanti ai fini IVA c.d. "Spesometro"

L'obbligo di comunicare telematicamente all'Agenzia delle Entrate, con cadenza annuale, **le operazioni rilevanti ai fini IVA* rese (B2B e B2C) e ricevute (B2B),**

è stato introdotto a partire dall'anno 2010 **dal Decreto c.d. «Incentivi»:**

- **Art. 21 del D.L. n. 78 del 31 maggio 2010** convertito con modificazioni dalla Legge 30 luglio 2010, n.122.

*** Imponibili, non imponibili, esenti, non soggette con obbligo di fatturazione.**

Copyright © 2013 Assolombarda

Finalità dello “Spesometro”

La finalità principale che intende perseguire l’Amministrazione finanziaria, attraverso l’analisi e l’incrocio delle operazioni comunicate dai contribuenti IVA (clienti e fornitori) **è quella di:**

- **contrastare comportamenti fraudolenti, soprattutto in materia IVA,** (quali ad es.: omessa registrazione di fatture attive, omesso versamento IVA, fatturazione di operazioni inesistenti, indebita detrazione, frodi carosello, ecc.);
- **ricostruire, ai fini delle imposte dirette, in modo abbastanza puntuale:**

a) la congruità dei ricavi e dei costi dichiarati dai contribuenti;

b) le spese e i consumi delle persone fisiche, nell’intento di identificare la loro capacità contributiva**.**

Copyright © 2013 Assolombarda

Comunicazione delle operazioni rilevanti ai fini IVA c.d. “Spesometro”

In particolare, mediante tale comunicazione,(detta “Elenco clienti e fornitori” o più semplicemente “Spesometro”) i soggetti passivi IVA devono comunicare:

- **le operazioni soggette all’obbligo di fatturazione;**
- **le operazioni non soggette all’obbligo di fatturazione** (in genere quelle certificate da ricevuta/scontrino), **di importo pari o superiore a 3.600 euro (al lordo dell’IVA).**

Copyright © 2013 Assolombarda

Spesometro 2010 e 2011

Si ricorda che in base alla formulazione originaria dell'art. 21 del D.L. n.78/2010 e del relativo Provvedimento di attuazione 22 dicembre 2010,

• **per l'anno 2010**: dovevano essere comunicate **soltanto le operazioni:**

- soggette all'obbligo di fatturazione, i cui **corrispettivi** erano **pari o superiori a 25.000 euro (al netto dell'IVA).**

Di conseguenza **non dovevano essere comunicate le operazioni non soggette a obbligo di fatturazione.**

Il termine di trasmissione telematica inizialmente fissato al **31 ottobre 2011 era stato prorogato in un primo momento al 31 dicembre 2011 e in ultimo al 31 gennaio 2012,** (nonché al 16 marzo 2012 per i contribuenti colpiti al Sisma dell'Abruzzo residenti nella zona del c.d. «cratere»);

• **per l'anno 2011** dovevano essere comunicate le operazioni:

- **soggette all'obbligo di fatturazione,** i cui **corrispettivi** erano **pari o superiori a 3.000 euro (al netto dell'IVA);**

- le operazioni non soggette ad obbligo di fatturazione (generalmente quelle documentate da **scontrino / ricevuta fiscale), di importo pari o superiore a 3.600 euro (al lordo dell'IVA), effettuate dal 1° luglio 2011 al 31 dicembre 2011.**

Il termine di trasmissione telematica era il **30 aprile 2012.**

Copyright © 2013 Assolombarda

Sintesi novità del nuovo Spesometro 2013 relativo all'anno 2012

Copyright © 2013 Assolombarda

Spesometro 2013: NOVITA'

La nuova comunicazione Spesometro, che deve essere utilizzata per comunicare telematicamente le operazioni rilevanti ai fini IVA, relative all'anno 2012 e seguenti, **contiene rilevanti novità.**

In sintesi le novità più significative riguardano:

1) l'oggetto della comunicazione "Spesometro": viene eliminata la soglia minima di comunicazione delle operazioni rilevanti ai fini IVA soggette all'obbligo di fatturazione;

2) la modalità di comunicazione delle operazioni: il contribuente può decidere di comunicare in forma analitica (operazione per operazione) **o in forma aggregata** (raggruppando le operazioni effettuate con la medesima controparte) **le operazioni oggetto della comunicazione;**

3) la struttura del modello che diventa polivalente: il modello comprende anche altri obblighi di natura comunicativa (acquisti di beni da San Marino, operazioni con Paesi "black-list", le operazioni in contanti legate al turismo e facoltativamente le operazioni oggetto di leasing/noleggio);

4) i termini di invio telematico.

Copyright © 2013 Assolombarda

NOVITA' concernente l'oggetto della comunicazione Spesometro

A decorrere dalla comunicazione relativa all'anno 2012, i soggetti passivi IVA devono comunicare telematicamente all'Agenzia delle Entrate:

- **a) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi (rese e ricevute), rilevanti ai fini IVA, per le quali sussiste l'obbligo di emissione della fattura, a prescindere dall'importo dell'operazione fatturata (NOVITA').**

Viene pertanto **eliminata la soglia** minima di comunicazione di **3.000 euro (al netto dell'IVA)**, introdotta a partire dalla Comunicazione relativa all'anno 2011;

- **b) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi (rese e ricevute)* per le quali non sussiste l'obbligo di emissione di fattura,** qualora **l'importo unitario dell'operazione sia almeno pari o superiore a 3.600 euro (al lordo dell'IVA) (CONFERMA).**

*** Nonostante il Provvedimento 2 agosto 2013 di attuazione dell'art.21 del Decreto «Incentivi» indichi l'obbligo di comunicare le operazioni rese e ricevute, non soggette ad obbligo di fatturazione, il modello obbliga a comunicare solo quelle rese.**

Copyright © 2013 Assolombarda

NOVITA' concernente l'oggetto della comunicazione

REGOLA GENERALE

I soggetti IVA che emettono fattura sono obbligati a comunicare **l'operazione fatturata, a prescindere dal relativo importo.**

Pertanto, in base a tale regola generale, **l'emissione della fattura,** (anche se emessa dal fornitore volontariamente o su richiesta del cliente), **in sostituzione della ricevuta fiscale o dello scontrino fiscale, determina in ogni caso l'obbligo di comunicazione dell'operazione fatturata.**

DEROGA per gli anni 2012 e 2013

Tuttavia, per motivi di semplificazione, per mitigare tale regola di carattere generale, **è stata introdotta una deroga (applicabile solo limitatamente alle** operazioni relative agli **anni 2012 e 2013), in base alla quale:**

- **i commercianti al minuto e soggetti assimilati (es.: alberghi e ristoranti, ecc.), nonché le agenzie di viaggio e turismo, sono obbligati a** comunicare le **fatture emesse (in sostituzione della ricevuta/scontrino), soltanto se di importo unitario pari o superiore a 3.600 euro (al lordo dell'IVA).**

Copyright © 2013 Assolombarda

Novità concernente la modalità di comunicazione delle operazioni

Il contribuente può decidere di comunicare in forma analitica (per singole operazioni, indipendentemente dall'importo) **o in forma aggregata** (raggruppando le operazioni effettuate con la medesima controparte) **le operazioni oggetto di comunicazione**.

L'opzione per l'invio analitico o aggregato è vincolante per l'intero contenuto della comunicazione.

Tuttavia, **l'opzione dei dati in forma aggregata non è possibile** in alcuni casi limitati e precisamente:

- **acquisti di beni da** operatori economici di **San Marino**;
- **acquisti e cessioni da e verso produttori agricoli** esonerati;*
- **acquisti di beni e servizi legati al turismo pagati in contanti** (di importo almeno pari o > a 1.000 euro) **da parte di persone fisiche non residenti**, con **cittadinanza** al di **fuori dell'Italia e dell'Unione Europea** o dello Spazio Economico Europeo.

***** I produttori agricoli che nell'anno solare precedente hanno realizzato o, in caso di inizio attività, prevedono di realizzare un volume d'affari non > a 7.000 euro, costituito per almeno due terzi da cessioni di prodotti agricoli.

Copyright © 2013 Assolombarda

Novità concernente la struttura del modello che diventa polivalente

A partire dal 1° ottobre 2013 il modello deve essere utilizzato anche **per comunicare:**

- **I DATI RELATIVI ALLA REGISTRAZIONE DELLE FATTURE AVENTI PER OGGETTO: GLI ACQUISTI DI BENI DA FORNITORI DI SAN MARINO*.** Tale comunicazione da predisporre obbligatoriamente in forma analitica, **(quadro SE)** deve essere presentata **entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello di registrazione della fattura Sammarinese** oggetto di "reverse charge"). **L' obbligo** in oggetto che sostituisce la precedente comunicazione cartacea, **decorre dalle operazioni annotate dal 1°ottobre 2013. Tuttavia è consentito utilizzare, in alternativa al nuovo modello polivalente, la precedente modalità di comunicazione cartacea fino agli acquisti effettuati entro il 31.12. 2013.**

- **LE OPERAZIONI** (acquisti/cessioni d beni nonché servizi resi e ricevuti) **NEI CONFRONTI DI OPERATORI ECONOMICI** con sede, residenza o domicilio in Paesi a fiscalità privilegiata **c.d. "BLACK-LIST" (di importo > a 500 euro). Restano fermi i periodi di riferimento e i termini di presentazione già fissati in precedenza per tale adempimento**. Pertanto la comunicazione «Spesometro» **(Quadro BL in forma aggregata o analitica)** dovrà essere inviata entro la fine del mese successivo al mese o trimestre di riferimento**). Detto **obbligo decorre dalle operazioni effettuate dal 1°ottobre 2013 (da intendersi anche come registrate in base alle istruzioni (pag.4) al modello). Tuttavia, è consentito utilizzare ancora il vecchio modello,** (approvato con Provvedimento 28 maggio 2010 e 5 luglio 2010), **in alternativa alla nuova comunicazione polivalente, fino alle operazioni effettuate (da intendersi anche come registrate) entro il 31 dicembre 2013**.

*** Obbligo introdotto dall'art.16, lett. c) del D.M. 24 dicembre 1993.**

** **Con cadenza trimestrale** da parte dei soggetti che hanno realizzato, **nei 4 trimestri precedenti e per ciascuna categoria di operazioni** (cessioni di beni, prestazioni di servizi rese, acquisti di beni e prestazioni di servizi ricevute), **un ammontare totale trimestrale non > a 50.000 euro; nelle altre ipotesi la cadenza è mensile.**

Copyright © 2013 Assolombarda

Novità concernente la struttura del modello che diventa polivalente

La Comunicazione "Spesometro" deve essere utilizzata anche dai commercianti al minuto e soggetti assimilati (art. 22/ D.P.R. n. 633/72), **nonché dalle agenzie di viaggio e turismo** (art. 74-ter/ DPR n. 633/72) **per comunicare LE CESSIONI DI BENI E LE PRESTAZIONI DI SERVIZI LEGATE AL TURISMO aventi le seguenti caratteristiche:**

- **a) pagate in contanti di importo almeno pari o > a 1.000 euro;**
- **b) effettuate nei confronti di persone fisiche** non residenti in Italia e di cittadinanza diversa da quella italiana e diversa da quella di uno dei Paesi dell'Unione europea ovvero dello Spazio economico europeo.*

In tale comunicazione che deve essere predisposta obbligatoriamente in forma analitica (quadro TU) devono essere indicate le operazioni effettuate dal 29 marzo 2012.

* Spazio economico europeo comprende oltre i 28 Paesi della UE anche: Liechtenstein, Islanda e Norvegia.

Copyright © 2013 Assolombarda

Operazioni in contanti legate al turismo

Il Decreto «Salva Italia»* ha introdotto il divieto di effettuare pagamenti in denaro contante, tra soggetti diversi, in un'unica soluzione, di importo pari o > a 1.000 euro.

Successivamente, il Decreto «Semplificazioni fiscali»**, con decorrenza 2 marzo 2012, **ha introdotto una deroga a tale limitazione, aumentando la soglia di utilizzo del denaro contante da 1.000 a 15.000 euro nell'ipotesi di:**

Cessioni di beni e prestazioni di servizi legate al turismo →

effettuate da:

- **soggetti che svolgono attività di commercio al dettaglio o attività assimilate** (prestazioni alberghiere, somministrazione di alimenti e bevande, ecc.);
- **agenzie di viaggi e turismo**:

→ **nei confronti di: persone fisiche non residenti in Italia,** aventi **cittadinanza** al di **fuori dell'Italia e dell'Unione Europea o dello Spazio Economico Europeo**. (Islanda, Liechtenstein, Norvegia)

I commercianti al minuto/assimilati e gli operatori del settore turistico per poter usufruire di tale deroga, devono:

- inviare telematicamente all'Agenzia Entrate apposita comunicazione preventiva di adesione alla disciplina indicando il conto corrente che sarà utilizzato per dette transazioni;
- identificare il cliente estero (mediante acquisizione di fotocopia del passaporto);
- richiedere al cliente estero autocertificazione di residenza estera e cittadinanza extracomunitaria;
- versare sul conto corrente indicato, il denaro contante nel primo giorno feriale successivo alla operazione e consegnare alla banca copia della ricevuta di invio della comunicazione preventiva;
- **comunicare all'Agenzia delle Entrate le operazioni in contanti di importo unitario non inferiore a 1.000 euro ma non superiore a 15.000 euro. L'obbligo riguarda le operazioni effettuate dal 29 aprile 2012.**

Tale modello (che doveva essere approvato con apposito provvedimento di attuazione) **è ora contenuto nella Comunicazione «Spesometro» (quadro TU).**

* Art.12, c. 1, D.L. 6.12.2011, n. 201, convertito con modifiche dalla L. 22.12.2011, n. 214) .

** Art. 3, c. 2-bis del D.L. 2 marzo 2012, n. 16, convertito con modificazioni dalla Legge 26 aprile 2012, n. 44)

Copyright © 2013 Assolombarda

Novità concernente la struttura del modello che diventa polivalente

A decorrere dalle operazioni relative all'anno **2012, i soggetti che svolgono attività di LEASING finanziario e operativo, di LOCAZIONE e/o di NOLEGGO di autovetture, caravan, altri veicoli, unità da diporto e aeromobili**, **possono utilizzare la comunicazione " Spesometro",** al posto dell'attuale modello di comunicazione (tracciato record), **per comunicare i dati relativi ai predetti beni oggetto di locazione finanziaria, di locazione e/o di noleggio.**

Si ricorda che per l'anno 2012 il Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate 25 giugno 2013 **ha prorogato il termine** di comunicazione al **12 novembre 2013.**

E' stato peraltro precisato che si considerano in ogni caso valide le comunicazioni relative all'anno 2012 già trasmesse entro il 30 giugno 2013, attraverso le specifiche tecniche allegate al precedente modello di comunicazione (ancora in vigore).*

* Approvato con Provvedimento 21 novembre 2011.

Copyright © 2013 Assolombarda

Termine di invio della comunicazione Spesometro

Copyright © 2013 Assolombarda

Termine di invio

A regime la comunicazione “Spesometro” deve essere inviata entro il:

- **10 aprile dell’anno solare successivo** a quello di riferimento per i contribuenti mensili;
- **20 aprile dell’anno solare successivo** a quello di riferimento per i contribuenti trimestrali e altri soggetti;

Tuttavia, in fase di prima applicazione, la comunicazione relativa all’**anno 2012 deve essere inviata entro il:**

- **12 novembre 2013** per i contribuenti mensili*;
- **21 novembre 2013** per contribuenti trimestrali e altri soggetti*.

Fanno eccezione :

- gli acquisti di beni da S.Marino (entro la fine del mese successivo alla registrazione della fattura di acquisto).
- le operazioni black-list (seguono la vecchia scadenza).

*Occorre far riferimento alla periodicità adottata nell’anno in cui il modello è trasmesso. Pertanto a titolo di esempio, un contribuente mensile nell’anno 2012, divenuto trimestrale nell’anno 2013, deve inviare lo «Spesometro 2012» entro il 21 novembre 2013.

Copyright © 2013 Assolombarda

Tabella di sintesi utilizzi e termini d'invio della nuova comunicazione Spesometro

Operazione oggetto di comunicazione	Obbligo	Decorrenza	Termine d'invio
• **Le operazioni soggette a fatturazione di qualsiasi importo.** • **Le operazioni non soggette a fatturazione di importo pari o superiore a 3.600 euro (al lordo dell'IVA).**	**SI**	Operazioni anno 2012	12.11.2013 (mensili) 21.11.2013 (trimestrali e altri) ---------- **A REGIME** 10 aprile dell'anno successivo (mensili) 20 aprile dell'anno successivo (trimestrali e altri)
Comunicazione dei dati relativi alle operazioni "black-list".	**SI**	Operazioni effettuate dal 1° ottobre 2013 (facoltà) 1° gennaio 2014 (obbligo)	Entro l'ultimo giorno del mese successivo al periodo di riferimento (mensile o trimestrale).
Comunicazione delle operazioni di acquisto da operatori economici di San Marino,	**SI**	Acquisti registrati dal 1° ottobre 2013 (facoltà) Acquisti effettuati dal 1° gennaio 2014 (obbligo)	Entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello di registrazione fattura acquisto.
Comunicazione dei dati relativi alle operazioni poste in essere dagli operatori che svolgono attività di leasing finanziario e operativo e/o di locazione e/o noleggio di autovetture, caravan, altri veicoli, unità da diporto, aeromobili.	**NO**	Operazioni anno 2012 (salvo che non siano state già comunicate entro il 30 giugno 2013 con altro modello)	12.11. 2013 (mensili) 21.11. 2013 (trimestrali e altri) ---------- **A REGIME** 10 aprile dell'anno successivo (mensili) 20 aprile dell'anno successivo (trimestrali e altri)
Acquisti di beni e servizi legati al turismo, (di importo pari o superiore a 1.000 euro e fino a 15.000 euro pagati in contanti) da parte di persone fisiche residenti all'estero e con cittadinanza ≠ da quella italiana (e comunque ≠ da quella di uno dei paesi dell'Unione europea ovvero dello Spazio economico europeo).	**SI**	Operazioni effettuate dal 29 aprile 2012	12.11. 2013 (mensili) 21.11. 2013 (trimestrali e altri) ---------- **A REGIME** 10 aprile dell'anno successivo (mensili) 20 aprile dell'anno successivo (trimestrali e altri)

Nuova comunicazione “Spesometro” relativa alle operazioni dell’anno 2012 e seguenti

Copyright © 2013 Assolombarda

Nuova comunicazione Spesometro 2013 relativa alle operazioni 2012

FONTI NORMATIVE

- **Art. 21 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78,** convertito con modificazioni dalla Legge 30 luglio 2010, n. 122: **disposizione istitutiva,** così come **modificata dal D.L. "Semplificazioni fiscali"***

- **Provvedimento 2 agosto 2013, n. 94908:** provvedimento di attuazione dell'obbligo comunicativo. Tale provvedimento, detta modalità e termini di invio dei dati relativi alle operazioni oggetto di comunicazione. Conteneva anche, come allegato, il modello di comunicazione (sotto forma di tracciato record con le relative specifiche tecniche) che è stato sostituito in data 10 ottobre 2013.
- **Nuovo modello con istruzioni e relative specifiche tecniche:** pubblicato sul sito internet dell'Agenzia delle Entrate in data 10 ottobre 2013.
- **Software di compilazione** e di **controllo: messo a disposizione gratuitamente dall'Agenzia delle Entrate sul proprio sito internet dal 25 ottobre 2013.**

*** Art. 2, c. 6, del D. L. 2 marzo 2012, n. 16, convertito con modificazioni dalla Legge 26 aprile 2012, n. 44. Le modifiche si applicano dal 1. 1. 2012.**

Copyright © 2013 Assolombarda

Spesometro 2013: nuovo art. 21 del D.L. 78/2010, così come modificato dal D.L. semplificazioni (art. 2, c. 6, del D. L. 2 marzo 2012, n. 16).

La nuova formulazione dell'art. 21, con decorrenza 1°gennaio 2012:

1. **conferma** l'obbligo in generale di comunicare telematicamente all'Agenzia delle Entrate, **tutte le cessioni e gli acquisti di beni, nonché le prestazioni di servizi rese e ricevute rilevanti ai fini IVA;**
2. **elimina la soglia minima di 3.000 euro (IVA esclusa) prevista in precedenza per le operazioni rilevanti ai fini IVA soggette all'obbligo di emissione di fattura;**
3. **dispone che l'obbligo di comunicazione delle operazioni rilevanti ai fini IVA soggette all'obbligo di fatturazione viene assolto mediante la trasmissione cumulativa, per ciascun cliente e fornitore, dell'importo di tutte le operazioni attive e passive effettuate;**
4. **conferma che per le sole operazioni per le quali non è previsto l'obbligo di emissione della fattura, la comunicazione deve essere effettuata** solo nel caso in cui tali **operazioni** siano di importo **pari o superiore a 3.600 euro (IVA inclusa);**
5. **conferma** l'**esonero** di comunicazione per **le operazioni che hanno costituito oggetto di comunicazione all'Anagrafe tributaria e per le operazioni effettuate nei confronti di soggetti privati, pagate mediante carte di credito, di debito o prepagate;**
6. **conferma la sanzione** per l'omissione delle comunicazioni, ovvero per la loro trasmissione **con** dati incompleti o non veritieri: **da 258 a 2.065 euro** (art.11, c.1 del D. Lgs. n.471/97).
7. **demanda ad un apposito provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate l'individuazione delle modalità e dei termini di presentazione della comunicazione.**

Copyright © 2013 Assolombarda

Provvedimento di attuazione della nuova Comunicazione “Spesometro”

Il Provvedimento che da attuazione al nuovo art. 21 del D.L. n.78/2010, individuando modalità e termini di trasmissione della comunicazione “Spesometro” relativa all’anno 2012, è:

- **Il Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate 2 agosto 2013, n. 94908 che conteneva come allegato anche il modello con le relative specifiche tecniche che sono stati interamente sostituti in data 10 ottobre 2013 dal nuovo modello e relative istruzioni, pubblicati sul sito internet dell’Agenzia Entrate in tale data.**

Copyright © 2013 Assolombarda

Provvedimento di attuazione dell'obbligo comunicativo: Provvedimento 2 agosto 2013

Il **Provvedimento** di attuazione **2 agosto 2013** è articolato in 14 punti che regolamentano i seguenti aspetti relativi alla comunicazione:

1. **Soggetti obbligati alla comunicazione.**
2. **Soggetti esonerati alla comunicazione.**
3. **Operazioni da indicare nella comunicazione.**
4. **Operazioni escluse dalla comunicazione.**
5. **Modalità di predisposizione della comunicazione.**
6. **Elementi da indicare nella comunicazione analitica.**
7. **Elementi da indicare nella comunicazione per dati aggregati.**
8. **Termini di invio.**
9. **Annullamento della comunicazione e comunicazione sostitutiva.**
10. **Modalità di trasmissione dei dati.**
11. **Ricevute.**
12. **Trattamento dei dati.**
13. **Sicurezza dei dati.**
14. **Disposizioni transitorie e finali.**

Copyright © 2013 Assolombarda

Soggetti obbligati alla comunicazione “Spesometro”

Copyright © 2013 Assolombarda

Soggetti obbligati alla comunicazione “Spesometro”

Sono obbligati alla comunicazione “Spesometro”:

- **i soggetti passivi IVA che effettuano le seguenti operazioni rilevanti ai fini IVA** (imponibili, non imponibili, esenti, e dal 1°gennaio 2013 non soggette con obbligo di fatturazione):

1. **cessioni e acquisti di beni/servizi soggetti all’obbligo di fatturazione, di qualsiasi importo;**

2. **cessioni e acquisti* di beni/servizi non soggetti all’obbligo di fatturazione, di importo unitario, pari o superiore a 3.600 euro (al lordo dell’IVA).**

*** In realtà il modello prevede solo l’indicazione delle cessioni di beni e servizi.**

Copyright © 2013 Assolombarda

Soggetti obbligati alla comunicazione “Spesometro” in quanto Comunicazione polivalente

Sono inoltre obbligati alla comunicazione “Spesometro”:

- i commercianti al minuto e le agenzie d viaggio (per le operazioni legate al turismo di importo pari o > a 1.000 euro e < 15.000, pagate in contanti (effettuate dal 29 aprile 2012);

- i soggetti passivi IVA che effettuano cessioni e acquisti di beni e servizi di importo > a 500 euro nei confronti di operatori economici c.d. «black list» . L’obbligo decorre dalle operazioni effettuate dal 1°ottobre 2013; in realtà le istruzioni allegate al modello ammettono l’utilizzo de vecchio modello per le operazioni effettuate fino al 31 dicembre 2013. Quindi di fatto l’obbligo decorre dalle operazioni effettuate dal 1° gennaio 2014.

- i soggetti passivi IVA che hanno effettuato acquisti di beni da S. Marino. L’obbligo decorre dagli acquisti registrati dal 1°ottobre 2013). In realtà le istruzioni allegate al modello ammettono l’utilizzo della comunicazione cartacea per gli acquisti effettuati fino al 31 dicembre 2013. Quindi di fatto l’obbligo decorre dagli acquisti di beni effettuati dal 1° gennaio 2014.

Copyright © 2013 Assolombarda

Soggetti obbligati alla comunicazione "Spesometro"

In generale sono obbligati a trasmettere la comunicazione "Spesometro" **tutti i soggetti titolari di partita IVA,** sia in contabilità ordinaria che semplificata, quali:

- **società di ogni tipo (di capitali e di persone);**
- **ditte individuali;**
- **professionisti e studi associati;**
- **enti commerciali**;
- **enti non commerciali** (pubblici e privati) **in possesso di partita IVA**, **limitatamente** alle operazioni effettuate nell'ambito **dell'attività commerciale** esercitata dagli stessi anche in via residuale;
- **lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni e tutti gli altri organismi di diritto pubblico limitatamente** alle operazioni **rientranti nella sfera dell'attività commerciale svolta (novità)*.**

* Poiché la venuta meno dell'esonero soggettivo previsto dal Provvedimento 21 giugno 2011, comporta per tali soggetti notevoli difficoltà operative, (soprattutto con riferimento alle fatture aventi per oggetto acquisti promiscui), pare quasi certo un prossimo provvedimento che faccia slittare tale obbligo comunicativo dalle operazioni effettuate dall'anno 2014.

Copyright © 2013 Assolombarda

Soggetti obbligati alla comunicazione "Spesometro"

Tra i soggetti titolari di partita IVA obbligati alla comunicazione, rientrano anche:

- i **soggetti non residenti con stabile organizzazione in Italia o ivi identificati direttamente o per mezzo** di **rappresentante fiscale;**
- i **curatori fallimentari e commissari liquidatori per conto della società fallita o in liquidazione coatta amministrativa;**
- **i soggetti** che applicano **il regime** fiscale agevolato per le **nuove iniziative produttive**, (di cui all'art.13 della L. 23.12. 2000 n. 38), compresi gli ex contribuenti minimi.

Copyright © 2013 Assolombarda

Soggetti esonerati dalla comunicazione “Spesometro”

Copyright © 2013 Assolombarda

Soggetti esonerati dalla comunicazione "Spesometro"

Sono esonerati dalla comunicazione:

• le **persone fisiche e giuridiche non soggetti passivi IVA** (i soggetti privati, gli esercenti attività occasionali, i collaboratori coordinati e continuativi, enti non commerciali, ecc.);

• **lo Stato, le regione, le province, i comuni e tutti gli altri organismi di diritto pubblico ma solo** nello svolgimento della propria **attività istituzionale**;

• gli operatori finanziari *(*banche, assicurazioni, finanziarie, ecc.) limitatamente alle operazioni esenti finanziarie e assicurative, anche oggetto di **dispensa dagli adempimenti di fatturazione** ex art. 36-bis del D.P.R. n. 633/72. L'esonero riguarda solo le operazioni esenti.

Copyright © 2013 Assolombarda

Soggetti esonerati dalla comunicazione "Spesometro"

Sono esonerati dalla comunicazione:

I **contribuenti minimi* per le operazioni da essi rese o ricevute.**

L'esonero riguarda i contribuenti minimi per le operazioni da essi rese o ricevute e **non invece i fornitori o i clienti degli stessi.**

Tale esonero viene meno quando in corso d'anno il regime semplificato cessa di avere efficacia.

A tale proposito le istruzioni al modello confermano che la fuoriuscita dal regime semplificato e di conseguenza **l'obbligo comunicativo, opera nel corso dell'anno, solamente nel caso in cui il contribuente minimo consegua ricavi/compensi > a 45.000 euro** (superiori del 50% rispetto al limite di legge di 30.000 euro).

Diversamente l'obbligo comunicativo scatta dall'anno successivo a quello in cui si è verificata una delle altre cause che hanno determinato la fuoriuscita dal regime semplificato.

* Art.1, commi da 96 a 117 della Legge 24 dicembre 244 e art. 27, commi 1 e 2 del D.L. 6 luglio 2011, n. 98.

Copyright © 2013 Assolombarda

Soggetti esonerati dalla comunicazione "Spesometro"

Sono inoltre esonerati dalla comunicazione «Spesometro» :

- **Gli operatori che svolgono attività di leasing (di beni di ogni genere) e quelli che svolgono l'attività di locazione e/o noleggio di autovetture , caravan, altri veicoli, unità da diporto e aeromobili che comunicano tali operazioni con il modello approvato con Provvedimento 21 novembre 2011. Tale modello infatti che comprende anche le operazioni diverse da quelle oggetto di leasing e noleggio, rimane in vigore e può essere utilizzato in sostituzione alla comunicazione «Spesometro».**

Sono inoltre esonerati dalla comunicazione «Spesometro» ma solo per l'anno 2012:

- **gli agricoltori esonerati dagli adempimenti IVA con volume di affari IVA non > a 7.000 euro. (C.A.E. n.1/E del 15 febbraio 2013).**

Copyright © 2013 Assolombarda

Oggetto della Comunicazione

Copyright © 2013 Assolombarda

Oggetto della Comunicazione

Nella comunicazione "Spesometro" devono essere comunicate le seguenti operazioni rilevanti ai fini IVA*:

- **le cessioni e gli acquisti di beni/servizi (resi e ricevuti) soggette all'obbligo di fatturazione, di qualsiasi importo;**

- **cessioni e acquisti di beni/servizi (resi e ricevuti) non soggette all'obbligo di fatturazione, di importo unitario pari o > a 3.600 euro (al lordo dell'IVA). In realtà nel modello si possono comunicare solo quelli resi (quadro aggregato SA e quadro analitico DF).**

***** Provvedimento 2 agosto 2013, n. 94908, punto 3.

Copyright © 2013 Assolombarda

Oggetto della Comunicazione

Le operazioni oggetto della comunicazione sono quelle rilevanti ai fini IVA, vale a dire:

Le operazioni imponibili (operazioni soggette ad IVA): tra queste rientrano anche quelle soggette al "reverse charge" (subappalti edili, cessioni di rottami, di immobili strumentali, di telefoni cellulari e microprocessori, di oro industriale, ecc.), quelle con IVA non evidenziata separatamente in fattura (cessioni di beni usati soggetti al regime del margine; cessioni di pacchetti turistici da parte delle agenzie di viaggi, ecc.). Rientrano anche le autofatture emesse a fronte di cessioni gratuite di beni, di autoconsumo esterno, di destinazione di beni a finalità estranea all'impresa e anche quelle c.d: «Spia» emesse ai sensi dell'art.6, comma 8 del D.Lgs n.471/97 per mancato ricevimento della fattura da parte del fornitore entro 4 mesi dalla effettuazione della operazione;

Le operazioni non imponibili: tra queste rientrano quelle non imponibili ai sensi dei seguenti articoli: art. 8, comma 1, lett. c), del D.P.R. n. 633/72 (operazioni nei confronti di esportatori abituali); art. 8, comma 1, lett. a) del D.P.R. n.633/72 (triangolare nazionale all'esportazione) art. 58 del D.L. n.331/93 (triangolare nazionale comunitaria); art. 8-bis del D.P.R. n. 633/72 (operazioni assimilate all'esportazione); art. 9 del D.P.R. n. 633/72 (servizi internazionali, compresi quelli di trasporto relativi a beni oggetto di esportazione/importazione); art.72; art. 38-quater, ecc.

Le operazioni esenti: sono le operazioni indicate nell'art.10 del D.P.R. n. 633/72, (tranne le operazioni bancarie e assicurative anche se oggetto di dispensa dall'obbligo di fatturazione ex art.36-bis, in quanto già comunicate all'Archivio dei rapporti).

Le operazioni extraterritoriali con obbligo di fatturazione (obbligo dall'anno 2013): le operazioni extraterritoriali, nei confronti di Paesi black-list (da includere nella comunicazione "Spesometro" (quadro BL) obbligatoriamente dalle operazioni effettuate dal 1°gennaio 2014, oppure facoltativamente dal 1° ottobre 2013). Le altre operazioni extraterritoriali soggette ad obbligo di fatturazione dal 1°gennaio 2013, dovranno essere incluse nello Spesometro per l'anno 2013 e seguenti (tranne quelle escluse in quanto oggetto di dichiarazione Intrastat).

Copyright © 2013 Assolombarda

Operazioni extraterritoriali

Si ricorda che dal 1° gennaio 2013, in base all'art. 21, comma 6-bis del D.P.R. n. 633/72 devono essere fatturate anche **le seguenti operazioni extraterritoriali (escluse da IVA ex artt. 7-bis, 7-ter, 7-quater, 7-quinquies del D.P.R. n. 633/72)** che fanno volume di affari:

1. Cessioni di beni e prestazioni di servizi, (diverse da quelle di natura finanziaria, bancaria, creditizia e assicurativa)*, rese nei confronti di soggetto passivo CEE che è debitore d'imposta in un altro Paese CEE.

2. Cessioni di beni e prestazioni di servizi che si considerano effettuate fuori dalla Unione Europea.

Pertanto nella comunicazione relativa all'anno 2013 (da presentare nell'aprile 2014) dovranno essere comunicate anche tali operazioni.

* Articolo 10, comma 1, nn. 1) – 4) e 9 del D.P.R. n. 633 del 1972: operazioni di finanziamento, di assicurazione, di riassicurazione e di vitalizio; quelle relative a valute estere, operazioni, relative ad azioni, obbligazioni o altri titoli non rappresentativi di merci, operazioni di intermediazione finanziaria, ecc..

Copyright © 2013 Assolombarda

Oggetto della comunicazione per l'anno 2012 e 2013 (deroga per commercianti/soggetti assimilati e agenzie di viaggi e turismo)

Come previsto espressamente dal Provvedimento di attuazione, per i soggetti che rilasciano la fattura a seguito di richiesta del cliente, **l'emissione della stessa determina comunque l'obbligo di comunicare l'operazione**, a prescindere dall'importo.

Per gli anni 2012 e 2013, l'Agenzia delle Entrate, per motivi di semplificazione, ha introdotto **una deroga a tale regola di carattere generale in base alla quale:**

- **i commercianti al minuto e soggetti assimilati** (es.: alberghi, ristoranti, ecc.);
- le **agenzie di viaggio e turismo;**

che hanno emesso fattura in sostituzione di ricevuta/scontrino, comunicano le **fatture emesse solo se di importo unitario pari o > a 3.600 euro, al lordo dell'IVA**.

Copyright © 2013 Assolombarda

Oggetto della Comunicazione: altre comunicazioni

Inoltre, il modello della comunicazione "Spesometro" ricomprende **anche altre specifiche comunicazioni** da effettuare all'Agenzia delle Entrate:

In particolare, il modello **deve essere utilizzato anche** per comunicare:

a) i dati degli **acquisti** di beni **da San Marino a partire da quelli registrati dal 1° ottobre 2013; In realtà le istruzioni allegate al modello ammettono che si possano ancora comunicare in via cartacea le operazioni effettuate fino al 31.12.2013;**

b) i dati delle operazioni con Paesi black-list (> a 500 euro), effettuate (da intendersi come registrate in base alle istruzioni al modello) dal 1° ottobre 2013. In realtà le istruzioni allegate al modello ammettono che si possano comunicare con il vecchio modello le operazioni effettuate al 31.12. 2013;

c) le operazioni in contanti di importo pari o > a 1000 euro legate al turismo (acquisti di beni e servizi da parte di persone fisiche non residenti e di cittadinanza diversa da quella italiana e diversa da quella di uno dei Paesi dell'Unione europeo o dello Spazio economico europeo) **da parte dei commercianti al minuto e soggetti assimilati nonché dalle agenzie di viaggio e turismo (dal 29 aprile 2012).**

Inoltre, il modello **può essere utilizzato anche da parte degli operatori commerciali che svolgono** attività di leasing finanziario e operativo, nonché di locazione e/o noleggio di autovetture, caravan, altri veicoli, unità da diporto e aeromobili **(in sostituzione del modello approvato con Provvedimento 21 novembre 2011).**

Copyright © 2013 Assolombarda

Operazioni escluse dalla comunicazione

Copyright © 2013 Assolombarda

Operazioni escluse oggettivamente dallo Spesometro

Sono escluse dall'obbligo di comunicazione le seguenti operazioni:

- **operazioni non soggette all'obbligo di fatturazione, di importo inferiore a 3.600 (al lordo dell'IVA);**
- **le importazioni;**
- **le esportazioni dirette ex art. 8, c. 1, lett. a) del D.P.R. n. 633/72*;**
- **le esportazioni indirette, a cura del cessionario non residente: art. 8, c.1, lett. b) del D.P.R. n. 633/72;**
- **le operazioni intracomunitarie (cessioni/acquisti intracomunitari di beni e di servizi** oggetto di comunicazione nei modelli Intrastat**)**;
- **le operazioni che hanno costituito oggetto di comunicazione all'Anagrafe tributaria, ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. 29 . 9. 1973, n. 605** (es.: servizi di telefonia fissa, mobile e satellitare, contratti di assicurazione, le utenze elettriche, idriche e del gas, le cessioni di immobili, le comunicazioni degli operatori finanziari, degli amministratori di condominio, ecc.)**;
- **le cessioni di beni e le prestazioni di servizi "black list" comunicate con il vecchio modello (operazioni effettuate fino al 31.12.2013). Se invece comunicate nello Spesometro vanno indicate solo nel quadro BL.**

*** L'esonero non si applica alle cessioni triangolari poste in essere dal 1° cedente nei confronti del cessionario italiano (esportatore), non imponibili ex art.8, c.1, lett. a) del D.P.R. n. 633/72.**

****Si ricorda invece che le cessioni di autoveicoli devono invece essere comunicate, nonostante il regime pubblicistico.**

Copyright © 2013 Assolombarda

Operazioni escluse dalla comunicazione

Sono inoltre escluse dall'obbligo di comunicazione le seguenti operazioni:

• **le operazioni di importo pari o > a 3.600 euro** effettuate nei confronti di soggetti privati, **non documentate da fattura*,** qualora il pagamento dei corrispettivi sia avvenuto mediante **carte di credito**, di debito (bancomat) o prepagate **emesse da operatori finanziari** (residenti o con stabile organizzazione in Italia), **soggetti all'obbligo di comunicazione previsto dall'art. 7, c. 6 del D.P.R. n. 605/73 e reso attuativo con Provvedimento 29 dicembre 2011****.

Sussiste invece l'obbligo di comunicazione dell'operazione nel caso in cui il pagamento avvenga:

• con assegni, o tramite bonifici;
• con carte di credito, di debito o prepagate emesse da operatori finanziari non soggetti all'obbligo comunicativo sopra citato.

***** C.A.E. 19 giugno 2013, n. 25/E, par. 2.5: l'esonero si applica anche in presenza di fattura.

Art. 21 , comma 1-bis del D.L. n. 78/2010 , introdotto dal D.L. sviluppo (art.7, comma 2, lettera o) del D.L. n. 70 del 13 maggio 2011. Per le operazioni relative **all'anno 2011 (**dal 6 luglio al 31 dicembre 2011**) il termine originario del 30 aprile 2012 è stato **oggetto di 4 proroghe; il termine ultimo è 12 novembre 2013.** Tale obbligo comunicativo che deve essere effettuato sulla base degli estratti conto relativi allo strumento di pagamento utilizzato dall'acquirente (bancomat, carta di credito o prepagata), riguarda solo le operazioni non inferiori alla soglia di 3.600 euro. Con **Provvedimento del Direttore della Agenzia delle Entrate 18 ottobre 2013 sono state approvate le specifiche tecniche e il tracciato record del modello di comunicazione.**

Copyright © 2013 Assolombarda

Altre operazioni escluse dalla comunicazione

Sono inoltre escluse **dall'obbligo comunicativo** anche **le seguenti operazioni (elencate nelle istruzioni al modello):**

- le operazioni finanziarie esenti effettuate dagli operatori finanziari in quanto già comunicate all'Archivio dei rapporti (anche se oggetto di dispensa di fatturazione ex art. 36bis del D.P.R. n. 633/72);

- le operazioni relative a rapporti tra operatori finanziari con finalità di mero regolamento contabile, tra l'altro già escluse, anche dalla segnalazione all'archivio dei rapporti finanziari, trattandosi di operazioni non rilevanti per il monitoraggio delle situazioni a rischio di evasione;

- le operazioni di tipo finanziario effettuate tra compagnie di assicurazione nonché le operazioni riguardanti coassicurazione e riassicurazione che nei fatti non comportano alcuna variazione delle condizioni contrattuali nei confronti del cliente.

Copyright © 2013 Assolombarda

Altre operazioni escluse dalla comunicazione

Sono inoltre escluse **dall'obbligo comunicativo** anche **le seguenti operazioni:**

- le cessioni e gli acquisti di beni immobili*;
- i contratti di locazione di immobili;**
- i contratti di mutuo relativi a compravendite immobiliari.
- i passaggi interni di beni e servizi tra attività separate ex art. 36 del D.P.R. n. 633/72.
- gli acquisti di carburante pagati esclusivamente con carte di credito, carte di debito o prepagate emesse da operatori finanziari soggetti all'obbligo di comunicazione previsto dall'art. 7, c. 6 del D.P.R. n. 605/73. La scheda carburante deve invece essere comunicata con la medesima modalità del documento riepilogativo.

* C.A.E. n. 24/E del 30 maggio 2011 e C.A.E n. 28/E del 21 giugno 2011 paragrafo 2.3. Tuttavia l'Agenzia ha precisato che nel caso in cui le fatture siano relative ad acconti registrati in un anno precedente a quello in cui avviene la compravendita, queste devono comunque essere oggetto di comunicazione.

** In quanto si tratta di contrati soggetti a registrazione. (Nota della Agenzia delle Entrate 22 dicembre 2011).

Copyright © 2013 Assolombarda

operazioni escluse dalla comunicazione solo per gli anni 2012 e 2013

Solo per gli anni 2012 e 2013, sono escluse dalla comunicazione:

- le fatture di importo unitario inferiore a 3.600 euro (al lordo dell'IVA) emesse (in sostituzione di ricevuta/scontrino) dai commercianti al minuto e soggetti assimilati (es.: alberghi e ristoranti, ecc.), nonché dalle agenzie di viaggio e turismo.

* Operazioni≠ da quelle legate al turismo pagate in contanti (per importi pari o > a 1.000 euro), da parte di turisti extracomunitari per le quali occorre compilare il quadro TU.

Copyright © 2013 Assolombarda

Operazioni escluse dalla comunicazione per mancanza dei requisiti soggettivi, oggettivi e territoriali

Sono infine escluse dall'obbligo di comunicazione le operazioni non soggette ad IVA per carenza dei presupposti soggettivi, oggettivi e territoriali.

A titolo di esempio sono pertanto escluse:

- **le sostituzioni e riparazioni oggetto di garanzia, le movimentazioni di denaro, i passaggi di beni in occasione di operazioni straordinarie (art. 2 del D.P.R. n. 633/72);**
- **il comodato (art. 3 del D.P.R. n. 633/72);**
- **gli sconti in natura contrattualmente convenuti fin dall'origine, le penalità contrattuali, le somme anticipate in nome e per conto (art. 15 del D.P.R. n. 633/72);**
- **le operazioni soggette ai regimi speciali di cui all'art. 74, comma 2 del D.P.R. n. 633/72 (cessioni d prodotti editoriali, schede telefoniche prepagate, generi di monopolio e fiammiferi, documenti di viaggio per trasporti pubblici urbani, ecc.) per i passaggi successivi al primo;**
- **le note di credito fuori campo IVA ai sensi dell'art. 26 del D.P.R. n. 633/72;**
- **le seguenti operazioni extraterritoriali:**

1) gli acquisti di beni allo stato estero;

2) le cessioni di beni allo stato estero, effettuate fino al 31.12.2012, ex art. 7-bis del D.P.R. n. 633/72*;

3) i servizi extraterritoriali generici, ex art.7-ter oggetto di Intrastat;**

4) i servizi extraterritoriali generici, ex art.7-ter verso soggetti passivi Extracee effettuati fino al 31.12.2012;**

5) gli altri servizi extraterritoriali effettuati fino al 31.12. 2012 ex artt. 7-quater e 7-quinquies del D.P.R n. 633/72;**

6) i servizi extraterritoriali ricevuti ex artt. 7- quater e 7-quinquies, del D.P.R n. 633/72.**

* Tranne le cessioni di beni in transito o depositati in luoghi soggetti a vigilanza doganale.

** Tale esclusione non opera per le operazioni «black-list».

Copyright © 2013 Assolombarda

Riepilogo operazioni extraterritoriali (fuori campo IVA) scambiate con soggetti «black-list» da dichiarare nella comunicazione Spesometro

Operazione extraterritoriale Non soggetta ad IVA in Italia	**Comunicazione black- list per l'anno 2012 (già presentata)**	**Comunicazione black- list per l'anno 2013 e seguenti (da presentare entro l'ultimo giorno del mese del periodo di riferimento).**
Cessione di beni allo stato estero ex art.7-bis	**SI solo nel seguente caso:** • **cessione di beni in transito o depositati in luoghi soggetti a vigilanza doganale.** **NO in tutti gli altri casi**	**SI nei seguenti 3 casi :** • **1) cessione di beni in transito o depositati in luoghi soggetti a vigilanza doganale;** • **2) cessione nei confronti di soggetto estero CEE (Principato di Monaco /FR), Lussemburgo, Isola di Man /GB) che è debitore d'imposta nel proprio Paese CEE;** • **3) cessione effettuata fuori dalla Unione Europea.**
Acquisto di beni allo stato estero ex art.7-bis	**NO**	**NO**
Servizio reso ex **art.7-ter** (es.: consulenza; ex art.**7-quater** (es.: prestazione di catering all'estero); ex art.**7-quinquies** (ingresso a una fiera all'estero)	**SI**	**SI**
Servizio ricevuto: ex art.**7-quater** (es.: prestazione alberghiera all'estero); ex art.**7-quinquies** (ingresso a una fiera all'estero).	**SI** **Tranne le spese di trasferta dei dipendenti (C.A.E. n.2 del 28.1.2011)**	**SI** **Tranne le spese di trasferta dei dipendenti (C.A.E. n.2 del 28.1.2011)**

Riepilogo operazioni territoriali (imponibili, non imponibili, esenti) scambiate con soggetti «black-list» da dichiarare nella comunicazione Spesometro

Operazione territoriale (rilevante ai fini IVA in Italia)	Comunicazione black list per l'anno 2012 (già presentata)	Comunicazione black list (dal 1 ottobre «Spesometro») per l'anno 2013 e seguenti
Cessione e acquisto di beni in Italia	**SI**	**SI**
Cessione e acquisto intracomunitario di beni	**SI**	**SI**
Esportazione ed importazione	**SI**	**SI**
Servizio reso ex **art.7-quater** (albergo in Italia); ex art.**7–quinquies** (es.: ingresso a una fiera in Italia); **Servizio ricevuto** ex art.**7-ter** (lavorazione di beni resa ovunque); ex art.**7-quater** (prestazione alberghiera in Italia); ex art.**7–quinquies** (es.: ingresso a una fiera in Italia).	**SI**	**SI**

Riepilogo operazioni extraterritoriali (fuori campo IVA) scambiate con soggetti residenti ed esteri («non black list») da dichiarare nella comunicazione Spesometro

Operazione extraterritoriale Non soggetta ad IVA in Italia	**Spesometro per l'anno 2012 (da presentare il 12/21 novembre 2013)**	**Spesometro per l'anno 2013 e seguenti (da presentare entro il 10/20 aprile dell'anno solare successivo)**
Cessione di beni allo stato estero ex art.7-bis	**SI solo nel seguente caso:** • **cessione di beni in transito o depositati in luoghi soggetti a vigilanza doganale.** **NO in tutti gli altri casi**	**SI nei seguenti 3 casi :** • **1) cessione di beni in transito o depositati in luoghi soggetti a vigilanza doganale;** • **2) cessione nei confronti di soggetto passivo estero CEE che è debitore d'imposta nel proprio Paese CEE;** • **3) cessione effettuata fuori dalla Unione Europea.**
Acquisto di beni allo stato estero ex art.7-bis	**NO**	**NO**
Servizio reso ex art.**7-ter verso soggetto passivo estero** (es.: consulenza); ex art.**7-quater** (es.: prestazione alberghiera all'estero); ex art.**7-quinquies** (ingresso a una fiera all'estero).	**NO**	**SI (tranne i servizi generici esenti di natura finanziaria e assicurativa verso soggetti passivi CEE e quelli dichiarati in Intrastat).**
Servizio ricevuto:ex art. **7-quater** (es.: prestazione alberghiera all'estero); ex art. **7-quinquies** (ingresso a una fiera all'estero).	**NO**	**NO**

Riepilogo operazioni territoriali (imponibili, non imponibili, esenti) scambiate con soggetti residenti ed esteri («non black list») da dichiarare nella comunicazione Spesometro

Operazione territoriale (rilevante ai fini IVA in Italia)	**Spesometro per l'anno 2012 (da presentare il 12/21 novembre 2013).**	**Spesometro per l'anno 2013 e seguenti (da presentare entro il 10/20 aprile dell'anno solare successivo)**
Cessione e acquisto di beni in Italia	**SI**	**SI**
Cessione e acquisto intracomunitari di beni	**NO**	**NO**
Esportazione e importazione	**NO**	**NO**
Servizio reso ex art.**7-ter** (consulenza resa verso soggetto IVA italiano e verso soggetto privato italiano o estero); **7-quater** (albergo in Italia) **7–quinquies** (es.: ingresso a una fiera in Italia).	**SI**	**SI**
Servizio ricevuto ex art.**7-ter** (lavorazione di beni resa ovunque**);** ex art. **7-quater** (prestazione alberghiera in Italia); ex art.**7–quinquies** (es.: ingresso a una fiera in Italia).	**SI** **(tranne i servizi generici dichiarati in Intrastat)**	**SI** **(tranne i servizi generici dichiarati in Intrastat)**

Modalità di predisposizione della Comunicazione:

Comunicazione analitica
Comunicazione aggregata

Copyright © 2013 Assolombarda

Modalità di predisposizione della comunicazione

La comunicazione **può essere effettuata** utilizzando **2 modalità** (alternative), ossia:

• **analitica** (indicando le singole operazioni);

• **aggregata** (raggruppando le operazioni effettuate con la medesima controparte:cliente/fornitore).

Il provvedimento precisa che la scelta della modalità vincola l'intero contenuto della comunicazione, anche in caso di invio sostitutivo.

Tuttavia, non è consentito utilizzare **la modalità aggregata** per la comunicazione relativa a:

• acquisti di beni da fornitori di San Marino;

• acquisti/cessioni da e verso produttori agricoli esonerati ex art. 34, comma 6, del D.P.R. n. 633/72;

• cessioni di beni/prestazioni di servizi legate al turismo verso privati esteri extra-ue pagate in contanti di importo pari o > a 1000 euro e non > a 15.000 euro.

• **Per le operazioni** attive e passive effettuate nei confronti di soggetti passivi c.d.**"black-list"** da indicare nel quadro BL **è consentito** utilizzare **la modalità analitica o quella aggregata.**

Copyright © 2013 Assolombarda

Comunicazione analitica

Copyright © 2013 Assolombarda

Momento di rilevazione delle operazioni da indicare nella comunicazione analitica

Nella comunicazione analitica, le operazioni attive e passive da trasmettere devono essere indicate con riferimento:

- **alla data di registrazione** delle operazioni nei registri IVA (delle vendite, dei corrispettivi, degli acquisti), indipendentemente dalla esigibilità dell'imposta;*
- **in mancanza, al momento della effettuazione** della operazione ai sensi dell'art.6 del D.P.R. n.633/72 (consegna dei beni mobili, pagamento dei corrispettivi per le prestazioni di servizi, ecc.).

*Intendendosi per tali anche quelle emesse per scelta del fornitore/prestatore o su richiesta del cliente.

Copyright © 2013 Assolombarda

Momento di rilevazione delle operazioni da indicare nella comunicazione analitica

Con riferimento ai termini di registrazione delle fatture attive si ricorda che:

1. La registrazione della fattura immediata deve essere eseguita entro 15 giorni dalla data di emissione.
2. Le fatture differite di beni/servizi possono essere emesse e registrate entro il 15 del mese successivo alla consegna de beni o alla effettuazione del servizio.
3. Le fatture differite “triangolari” possono essere emesse e registrate entro la fine del mese successivo a quello di consegna dei beni.

Con riferimento ai termini di registrazione delle fatture passive si ricorda che:

La registrazione delle fatture, al fine di esercitare la detrazione dell’IVA, può essere eseguita nel registro IVA acquisti entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale IVA relativa al secondo anno successivo a quello in cui l’IVA diviene esigibile.

Copyright © 2013 Assolombarda

COMUNICAZIONE ANALITICA: elementi da indicare per le operazioni soggette all'obbligo della fatturazione elencati dal Provedimento 2 agosto 2013, punto 6.1.

Gli elementi informativi oggetto di comunicazione analitica relativamente alle **operazioni rilevanti ai fini IVA soggette all'obbligo di emissione della fattura,** (anche su richiesta cliente), sono:

1. l'anno di riferimento;
2. **la partita IVA** o, in mancanza il codice fiscale del cedente/prestatore e del cessionario/committente;
3. **per ciascuna fattura emessa**:

- la data del documento;
- **il corrispettivo al netto dell'IVA**;
- **l'imposta** (o specificazione che trattasi di operazione non imponibile o esente);
- **la data di registrazione**;

4 **per ciascuna fattura d'acquisto ricevuta:**

- **la data di registrazione**;
- **il corrispettivo al netto dell'IVA**;
- **l'imposta** (o specificazione che trattasi di operazioni non imponibile o esente);
- la data del documento;
- **in caso di utilizzo del documento riepilogativo di registrazione: (fatture < a 300 euro)**
- **il numero del documento**;
- l'ammontare complessivo imponibile delle operazioni;
- l'ammontare complessivo dell'imposta;

5. **per ciascuna controparte e per ciascuna operazione**: l'importo delle note di variazione e dell'eventuale imposta afferente.

Copyright © 2013 Assolombarda

COMUNICAZIONE ANALITICA: elementi da indicare per le operazioni non soggette all'obbligo di fatturazione e per quelle legate al turismo elencati dal Provvedimento 2 agosto 2013, punto 6.2

Gli elementi informativi da comunicare relativamente alle **operazioni rilevanti ai fini IVA, non soggette all'obbligo di emissione della fattura, di importo unitario pari o > a 3.600 euro (al lordo dell'IVA)** nonché quelle legate al turismo* **sono:**

1. **l'anno di riferimento**;
2. **Il codice fiscale** del cessionario/committente;
3. **per i soggetti non residenti privi di codice fiscale** i seguenti dati:

- per le **persone fisiche:** cognome e nome, luogo e la data di nascita, Stato estero del domicilio;
- per **soggetti diversi dalle persone fisiche:** denominazione, ragione sociale, sede legale o, in mancanza, quella effettiva;

4. **i corrispettivi comprensivi dell'IVA.**

*** Cessioni di beni e prestazioni di servizi legate al turismo effettuate da commercianti al minuto e assimilati e da agenzie di viaggi e turismo, verso privati non residenti (di cittadinanza extra-ue) con pagamento in contanti di importo almeno pari o > a 1.000 euro.**

Copyright © 2013 Assolombarda

Comunicazione analitica: operazioni non soggette all'obbligo di fatturazione

Con riferimento alle operazioni rilevanti ai fini IVA non soggette all'obbligo di emissione della fattura, in base alla lettura dei dati elencati nel provvedimento di attuazione (confermata anche dal modello) **si conferma che:**

a) è prevista la possibilità di comunicare solo le operazioni rese (ricevute fiscali e scontrini fiscali emessi);

b) non devono essere comunicati gli acquisti di beni e servizi, non documentati da fattura (ricevute fiscali e scontrini fiscali ricevuti).

Copyright © 2013 Assolombarda

COMUNICAZIONE ANALITICA: Dati chiesti da provvedimento 2.8.2013. **Operazioni oggetto di fatturazione** **Ai fini dell'indicazione degli elementi informativi richiesti, il soggetto obbligato fa riferimento al momento della registrazione ovvero, in mancanza, quello di effettuazione delle operazioni**.	**COMUNICAZIONE ANALITICA: Dati chiesti da provvedimento 2.8.2013** **Operazioni non soggette all'obbligo di fatturazione e quelle legate al turismo** **Ai fini dell'indicazione degli elementi informativi richiesti, il soggetto obbligato fa riferimento al momento della registrazione ovvero, in mancanza, quello di effettuazione delle operazioni**.
Anno d riferimento	**Anno d riferimento**
Partita IVA o, in mancanza, codice fiscale del cedente/prestatore e dell'acquirente/committente	**Codice fiscale del cessionario o committente** Per i **soggetti non residenti**, **privi di codice fiscale:** • **per le persone fisiche**: cognome e nome, il luogo e la data di nascita, lo Stato estero del domicilio; • **per soggetti diversi dalle persone fisiche**,: • la denominazione/ ragione sociale, • la sede legale o, in mancanza, quella effettiva
Per ciascuna fattura emessa: • **data del documento**; • **corrispettivo al netto dell'IVA;** • **imposta o specificazione che trattasi di** operazione non imponibile o esente; • **data di registrazione (dato prevalente)**	
Per ciascuna fattura d'acquisto: • data di registrazione; • corrispettivo al netto dell'IVA; • imposta o specificazione che trattasi di • operazioni non imponibile o esente; • data del documento	
In caso di **utilizzo del documento riepilogativo (per le fatture < a 300 euro)** ex art. 6, commi 1 e 6, DPR n. 695/96: • numero del documento • ammontare complessivo imponibile delle operazioni; • ammontare complessivo dell'imposta	**Corrispettivi comprensivi dell'IVA**.
Per ciascuna controparte e per ciascuna operazione, l'importo delle **note di variazione** e dell'eventuale imposta afferente.	

Comunicazione aggregata

Copyright © 2013 Assolombarda

Momento di rilevazione delle operazioni da indicare nella comunicazione aggregata

Nella comunicazione aggregata il provvedimento del 2 agosto 2012 precisa che le operazioni attive e passive da trasmettere devono essere indicate con riferimento:

- **alla data di emissione o ricevimento del documento.**

A tale riguardo, dovrebbero arrivare a breve dei chiarimenti volti ad equiparare l'emissione e il ricevimento del documento alla data di registrazione del documento stesso**.**

Ciò per evitare disparità di trattamento nella comunicazione dei dati in base alla modalità analitica (in base al registrato) rispetto a quella aggregata.

Copyright © 2013 Assolombarda

COMUNICAZIONE AGGREGATA: elementi da indicare nel modello di comunicazione (Provvedimento 2 agosto 2013, punto 7)

In caso di scelta per la comunicazione in **modalità aggregata, il provvedimento elenca solo i dati relativi alle operazioni attive e passive oggetto di fatturazione (tracciato FA), mentre tralascia di elencare quelle non soggette a obbligo fatturazione: (tracciato SA).**

I dati elencati sono i seguenti:

- la partita IVA o, in mancanza, il codice fiscale;
- il numero delle operazioni aggregate (da precisare);
- l'importo totale delle operazioni imponibili, non imponibili ed esenti;
- l'imposta totale relativa alle operazioni imponibili;
- l'importo totale delle operazioni fuori campo IVA*;
- l'importo totale delle operazioni con IVA non esposta in fattura;
- l'importo totale delle note di variazione;
- l'imposta totale relativa alle note di variazione.

* In realtà nel modello tali operazioni sono contenute solo nel quadro BL per le operazioni Black- list.

Copyright © 2013 Assolombarda

Termine di invio

A regime la comunicazione “Spesometro” deve essere inviata entro il:

- **10 aprile dell’anno solare successivo** a quello di riferimento per i contribuenti mensili;
- **20 aprile dell’anno solare successivo** a quello di riferimento per i contribuenti trimestrali;

Tuttavia in fase di prima applicazione, la comunicazione relativa all’**anno 2012 deve essere inviata entro il:**

- **12 novembre 2013** per i contribuenti mensili*.
- **21 novembre 2013** i contribuenti trimestrali*.

* La periodicità mensile o trimestrale è quella adottata nell’anno in cui il modello è trasmesso.

Copyright © 2013 Assolombarda

Modalità di invio della Comunicazione

La comunicazione deve essere trasmessa obbligatoriamente in via telematica:

- **direttamente dal contribuente** con sistema Entratel* o Fisconline;
- **tramite intermediario abilitato** (sistema Entratel).

Il provvedimento 2 agosto 2013 specifica che:

•la trasmissione dei dati è effettuata utilizzando l'apposito software di controllo distribuito gratuitamente dall'Agenzia delle Entrate, anche al fine di verificare la congruenza dei dati con le specifiche tecniche dei tracciati record della comunicazione.

L'avvenuta trasmissione è attestata mediante il rilascio di una ricevuta che è poi resa disponibile (salvo cause di forza maggiore) entro 5 giorni lavorativi successivi a quello dell'invio. Si considerano tempestive anche le Comunicazioni scartate dal servizio telematico purché ritrasmesse entro 5 giorni lavorativi successivi alla data di emissione della comunicazione della Agenzia delle Entrate che attesta il motivo dello scarto.

*Contribuenti che presentano il mod. 770 per numero di soggetti >20; soggetti non residenti identificati direttamente in Italia; società appartenenti a gruppi societari.

Copyright © 2013 Assolombarda

Operazioni straordinarie (fusione, incorporazione, conferimento)

Nei casi di operazioni straordinarie o altre trasformazioni sostanziali soggettive, avvenute durante il periodo di riferimento della comunicazione, è necessario distinguere le seguenti ipotesi:

A) nel caso in cui il soggetto **si è estinto per effetto dell'operazione straordinaria o della trasformazione**, il soggetto **subentrante deve trasmettere la comunicazione** contenente i dati delle operazioni effettuate dal soggetto estinto;

B) nel caso in cui il soggetto **non si è estinto per effetto dell'operazione straordinaria,** la comunicazione deve essere presentata dal soggetto stesso.

Copyright © 2013 Assolombarda

Operazioni straordinarie (fusione, incorporazione, conferimento)

Più precisamente se l'operazione straordinaria o la trasformazione soggettiva si verifica **prima** della scadenza del termine previsto per la comunicazione, il soggetto subentrante deve comunicare le operazioni del soggetto estinto relative:

- all'**annualità precedente, con una distinta ed autonoma comunicazione;**
- all'**anno in corso, con un'unica comunicazione riepilogativa che ricomprende anche le operazioni del soggetto estinto.**

Copyright © 2013 Assolombarda

Operazioni straordinarie (fusione, incorporazione, conferimento)

Es.: **Incorporazione avvenuta il 14 ottobre 2013.**

il soggetto incorporante deve comunicare le operazioni del soggetto incorporato relative:

- **all'anno 2012**, con una distinta ed autonoma comunicazione, da presentare entro il 12/ 21 novembre 2013.
- **all'anno 2013** (periodo compreso tra il 1°gennaio e il 13 ottobre 2013) con un'unica comunicazione riepilogativa, da presentare entro il 10/ 20 aprile 2014, a seconda che il soggetto incorporante sia mensile o trimestrale nell'anno 2014. Tale comunicazione ricomprende sia le operazioni della incorporante che quella del soggetto incorporato.

Copyright © 2013 Assolombarda

Sanzioni

Art. 21 del D.L. 31 maggio 2010, n.78 convertito con modificazioni dalla Legge 30 luglio 2010, n.122:

Sanzioni: per l'omissione della Comunicazione, ovvero per l'invio della stessa con dati incompleti o non veritieri si applica, la sanzione di cui all'art. 11, comma 1, del D. Lgs. n. 471/97:

- **da 258 a 2.065 euro.**
- **da 516 a 4.130 euro (solo per la Comunicazione black list).***

*Con riferimento alla Comunicazione black- list non si applicano le disposizioni sul concorso di violazione e sulla continuazione di cui all'art. 12 del D. Lgs. n.472/97 (c.d: cumulo giuridico). Pertanto la sanzione può essere applicata con riferimento ad ogni singola Comunicazione (c.d: cumulo materiale).

Copyright © 2013 Assolombarda

Ravvedimento operoso «Spesometro»: art.13 del D. Lgs. n. 472/97

il contribuente può avvalersi dell'istituto del ravvedimento operoso, al fine di sanare:

- **la presentazione della Comunicazione con dati mancanti o inesatti;**
- **l'omessa presentazione della Comunicazione;**

versando la **sanzione ridotta di:**

- **32 euro**: pari a 1/8 della sanzione minima di 258 euro (cod. tributo 8911).*

*__64 euro__: pari a 1/8 della sanzione minima di 516 euro per la Comunicazione black-list.

Copyright © 2013 Assolombarda

Termine ultimo del ravvedimento operoso

Il termine ultimo di ravvedimento operoso è entro un anno dalla commissione della violazione.

Pertanto, a regime, sarà possibile presentare una comunicazione omessa oppure modificare, integrare, sostituire una comunicazione già presentata, entro l'ultimo giorno utile per la presentazione della comunicazione dell'anno successivo:

10/20 aprile dell'anno successivo a quello di presentazione della comunicazione di riferimento.

Per l'anno 2012 il termine ultimo di ravvedimento dovrebbe essere

- **12 novembre 2014 per i contribuenti mensili**
- **21 novembre 2014 per i contribuenti trimestrali*.**

Per la comunicazione polivalente "black-list" il ravvedimento è entro il termine di un anno dalla omissione o dall'errore.(es.: 30 novembre 2014 per la omessa o infedele comunicazione mensile relativa al mese di ottobre 2013).

*Non dovrebbero applicarsi i termini restrittivi introdotti per la comunicazione 2010 (presentabile per effetto delle proroghe entro il 31 gennaio 2012) per la quale l'Agenzia delle Entrate nelle specifiche tecniche di trasmissione aveva disposto che tale comunicazione era ravvedibile solo entro l'ultimo giorno della scadenza a regime: 30 aprile 2012, anziché 31 gennaio 2013.

Copyright © 2013 Assolombarda

Modello di comunicazione Polivalente con relative istruzioni pubblicato nel sito internet della Agenzia delle Entrate in data 10 ottobre 2013

Copyright © 2013 Assolombarda

Modello di comunicazione Polivalente

Il modello di comunicazione è costituto da:

1 Il frontespizio contenente i dati afferenti il tipo di comunicazione (ordinaria, sostitutiva di annullamento), il formato prescelto (comunicazione aggregata o analitica), i dati identificativi del soggetto obbligato e dell'eventuale incaricato della trasmissione telematica, ecc.

3 quadri di comunicazione aggregata:

FA: operazioni attive e passive oggetto di fatturazione, di qualsiasi importo;

SA: operazioni attive non soggette a fatturazione di importo ≥ 3.600 euro (scontrini/ricevute fiscali, ecc.);

BL: operazioni attive e passive con Paesi "black- list" e con altri soggetti esteri.

9 quadri di comunicazione analitica:

BL: operazioni attive e passive con Paesi "black- list";

FE: fatture emesse e documenti riepilogativi attivi, di qualsiasi importo;

FR: fatture ricevute e documenti riepilogativi passivi, di qualsiasi importo;

DF: operazioni attive non soggette a fatturazione di importo ≥ 3.600 euro (scontrini/ ricevute, ecc.);

NE: note di variazione emesse;

NR: note di variazione ricevute;

FN: operazioni attive con soggetti non residenti;

SE: acquisti di servizi da soggetti non residenti e di beni da S. Marino;

TU: operazioni legate al turismo pagate in contanti da persone fisiche non residenti di cittadinanza extra-ue;

1 quadro riepilogativo

TA: quadro riepilogativo

Copyright © 2013 Assolombarda

Agenzia Entrate

CODICE FISCALE

MODELLO DI COMUNICAZIONE POLIVALENTE

TIPO DI COMUNICAZIONE

Anno di riferimento | Mese o trimestre di riferimento

Ordinaria | Sostitutiva | Annullamento | Protocollo comunicazione da sostituire / annullare | Protocollo del documento da sostituire / annullare

FORMATO COMUNICAZIONE

Dati Aggregati | Dati Analitici

QUADRI COMPILATI

Quadri per prospetti esposti in forma aggregata

Operazioni documentate da fattura esposte in forma aggregata

Operazioni senza fattura esposte in forma aggregata

Operaz. con paesi Black-List
Operaz. con soggetti non residenti
Acquisti servizi da non residenti

Quadri per prospetti esposti in forma analitica

Fatture emesse
Documenti riepilogativi

Fatture ricevute
Documenti riepilogativi

Note di variazioni emesse

Note di variazioni ricevute

Operazioni senza fattura

Operazioni con soggetti non residenti

Altri quadri

Operazioni legate al turismo - Art. 3 comma 2 bis DL 16/2012

Acquisti di servizi da non residenti - Acquisti da operatori di San Marino

DATI DEL SOGGETTO CUI SI RIFERISCE LA COMUNICAZIONE

Dati identificativi del soggetto cui si riferisce la comunicazione

Partita IVA | Codice fiscale | Codice attività prevalente

Indirizzo di posta elettronica | Numero di telefono | Fax

Dati anagrafici Persone Fisiche

Cognome | Nome | Sesso (barrare la relativa casella) M F

Data di nascita (giorno mese anno) | Comune / Stato estero di nascita | Provincia (sigla)

Dati anagrafici Soggetti diversi da persone fisiche

Denominazione o ragione sociale

DATI DEL SOGGETTO TENUTO ALLA COMUNICAZIONE
(Soggetto che effettua la comunicazione, se diverso dal soggetto cui si riferisce la comunicazione)

Dati identificativi del soggetto che effettua la comunicazione

Codice fiscale | Codice carica

Data inizio procedura o decesso del contribuente (giorno mese anno) | Data fine procedura (giorno mese anno)

Dati anagrafici Persone Fisiche

Cognome | Nome | Sesso (barrare la relativa casella) M F

Data di nascita (giorno mese anno) | Comune o Stato estero di nascita | Provincia (sigla)

Dati anagrafici Soggetti diversi da persone fisiche

Denominazione o ragione sociale

DATI DEL SOGGETTO CHE ASSUME L'IMPEGNO ALLA PRESENTAZIONE TELEMATICA

Impegno alla presentazione telematica

Codice fiscale | Impegno a presentare in via telematica | Numero iscrizione albo dei CAF

Data dell'impegno (giorno mese anno)

Copyright © 2013 Assolombarda

Struttura del modello: frontespizio

Agenzia Entrate

CODICE FISCALE

MODELLO DI COMUNICAZIONE POLIVALENTE

Anno di riferimento | Mese o trimestre di riferimento

- **Campo Codice Fiscale:** (dato obbligatorio) va indicato il C.F. del soggetto obbligato che deve essere formalmente corretto e registrato in anagrafe tributaria. Diversamente la comunicazione rischia di essere scartata.

- **Campo «Anno di riferimento»** va indicato l'anno solare al quale si riferisce la comunicazione Spesometro, es.: 2012. **(dato obbligatorio**).

- **Campo «Mese o trimestre di riferimento»:** in tale campo deve essere indicato il mese o trimestre (vedi legenda**) solo in caso di compilazione**:

• del quadro BL relativo alle operazioni con **Paesi black-list** (occorre indicare il mese o il trimestre di riferimento a seconda della periodicità di comunicazione adottata dal contribuente).

• del quadro SE per gli **acquisti di beni da S. Marino** soggetti a "reverse charge" (occorre indicare il mese di registrazione della fattura di acquisto sammarinese).*

•**Legenda:**

Mese				Trimestre
Gennaio = 1	Aprile = 4	Luglio = 7	Ottobre = 10	T1
Febbraio = 2	Maggio = 5	Agosto = 8	Novembre = 11	T2
Marzo = 3	Giugno = 6	Settembre = 9	Dicembre = 12	T3
				T4

* Adempimento richiesto dall'art. 16 del D.M. 24 dicembre 1993. Dagli acquisti registrati dal 1°ottobre 2013, la comunicazione deve avvenire entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello di registrazione della fattura Sammarinese. Tale comunicazione può essere ancora cartacea fino agli acquisti effettuati entro il 31. 12 .2013.

Copyright © 2013 Assolombarda

Struttura del modello: frontespizio

Frontespizio

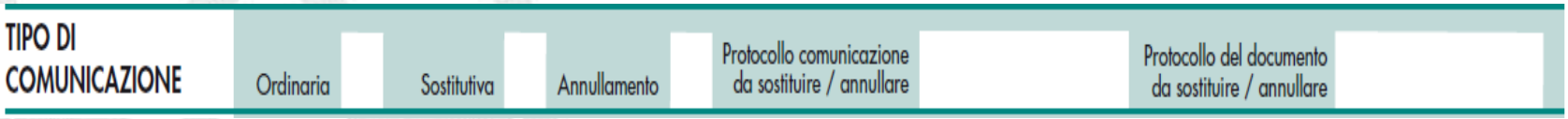

SPAZIO «TIPO DI COMUNICAZIONE» contiene le 3 seguenti caselle alternative. E' obbligatorio barrare una delle 3 caselle.

Casella ordinaria: va barrata **in caso di invio orinario della comunicazione**. **La comunicazione ordinaria** è la **comunicazione oggetto di invio ordinario**, relativa all'area e al periodo di riferimento, **da effettuarsi entro la data di scadenza**. L'eventuale tardività è notificata nella ricevuta telematica. **E' possibile inviare più comunicazioni ordinarie riferite al medesimo soggetto obbligato e al medesimo periodo di riferimento.** I dati inviati in ogni comunicazione successiva alla prima sono considerati in aggiunta a quelli precedentemente comunicati.

Casella sostitutiva: va barrata **in caso di invio sostitutivo di una comunicazione precedentemente inviata**; **Comunicazione sostitutiva** è la comunicazione con la quale si opera la **completa sostituzione di una comunicazione ordinaria o sostitutiva precedentemente inviata, acquisita con esito positivo dal sistema ed** individuata dal "Numero di Protocollo" e dal "Protocollo documento" assegnati al momento dell'acquisizione e desumibili dalla ricevuta telematica. **Si ricorda che la trasmissione sostitutiva** opera **una sostituzione integrale**. Nella comunicazione sostitutiva andranno pertanto indicate tutte le posizioni, anche quelle corrette che sono state precedentemente inviate, escludendo solo le posizioni che il contribuente intende cancellare ed includendo eventuali nuove posizioni. **Una volta avvenuta la sostituzione, il contenuto della comunicazione sostituita non sarà più disponibile**. La sostituzione di una comunicazione già inviata non deve essere preceduta dall'annullamento ed è possibile solo se riferita al medesimo soggetto obbligato e al medesimo periodo di riferimento.

Casella annullamento: va barrata **in caso di annullamento di una comunicazione ordinaria o sostitutiva precedentemente trasmessa.** L'annullamento di una comunicazione sostitutiva cancella integralmente tutti i dati contenuti nella comunicazione sostitutiva, senza però ripristinare quelli della comunicazione sostituita. **E' possibile annullare solo comunicazioni riferite al medesimo soggetto obbligato e al medesimo periodo di riferimento.**

Copyright © 2013 Assolombarda

Struttura del modello: frontespizio (Comunicazione ordinaria- sostitutiva- di annullamento)

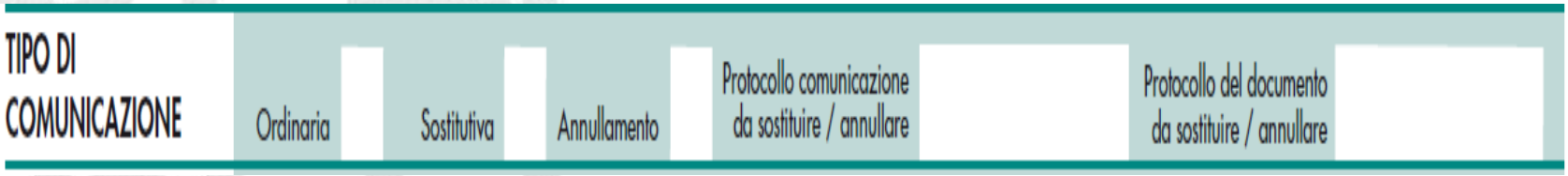

- **CAMPO**: **“Protocollo comunicazione da sostituire /annullare”:** va compilato se è stata barrata la casella “Sostitutiva” o quella “Annullamento”. In tale caso occorre indicare il numero di protocollo telematico assegnato alla comunicazione da sostituire/annullare (desumibile dalla ricevuta telematica).

- **CAMPO**: **“Protocollo del documento da sostituire/ annullare”: va compilato se è stato compilato il campo “Protocollo comunicazione da sostituire/annullare”.** In tale caso occorre indicare il numero di protocollo del documento, assegnato all’atto della acquisizione (desumibile dalla ricevuta telematica).

Copyright © 2013 Assolombarda

Struttura del modello: frontespizio

Frontespizio

SPAZIO «Formato comunicazione»

Caselle : «**Dati aggregati» e** «**Dati analitici»**. Le 2 caselle sono alternative tra loro.

a) Barrando la casella «Dati aggregati» il contribuente sceglie di comunicare le operazioni attive e passive in forma aggregata (raggruppando le operazioni effettuate con la medesima controparte:cliente/fornitore).

In particolare selezionando tale casella è possibile compilare i seguenti quadri:

FA, SA, BL, (aggregati) nonché i seguenti quadri analitici: SE (acquisti di beni S. Marino) e TU (beni e servizi legati al turismo pagati in contanti), oltre al quadro riepilogativo TA.

b) Barrando la casella «Dati analitici» il contribuente sceglie di comunicare le operazioni in modo analitico, (operazione per operazione).

In particolare selezionando tale casella è possibile compilare i seguenti quadri:

FE, FR, DF, NE, NR, FN, SE, TU, (analitici), nonché il quadro BL (ma solo per le operazioni black-list che può essere compilato anche in modo aggregato) e il **quadro riepilogativo TA.**

Copyright © 2013 Assolombarda

Struttura del modello: frontespizio «Formato comunicazione»:

Barrando la casella “Comunicazione aggregata” è possibile compilare i seguenti quadri	**Barrando la casella “Comunicazione analitica”: è possibile compilare i seguenti quadri**
FA: operazioni attive e passive oggetto di fatturazione; **SA:** operazioni attive senza emissione di fattura (scontrini, ricevute, ecc.); **BL:** operazioni attive e passive con soggetti esteri e con Paesi “black- list”; ---------- **SE**: solo per gli acquisti di beni da S. Marino (quadro analitico); **TU:** operazioni legate al turismo pagate in contanti da persone fisiche etra-ue (quadro analitico).	**FE**: fatture emesse e documenti riepilogativi attivi; **FR:** fatture ricevute e documenti riepilogativi passivi; **DF:** operazioni attive effettuate senza emissione di fattura (scontrini, ricevute, ecc.); **NE:** note di variazione emesse; **NR**: note di variazione ricevute; **FN** operazioni attive con soggetti non residenti; **SE**: acquisti di servizi da soggetti non residenti e di beni da S. Marino; **TU**: operazioni legate al turismo pagate in contanti da persone fisiche etra-ue. ---------- **BL:** solo per le operazioni attive e passive Black-list (anche aggregato).

Struttura modello: frontespizio

Frontespizio

SPAZIO: “Quadri compilati”

CAMPO: Quadri compilati per prospetti in forma aggregata :

il contribuente deve barrare le caselle relative ai quadri compilati nella comunicazione che è stata predisposta **in forma aggregata**

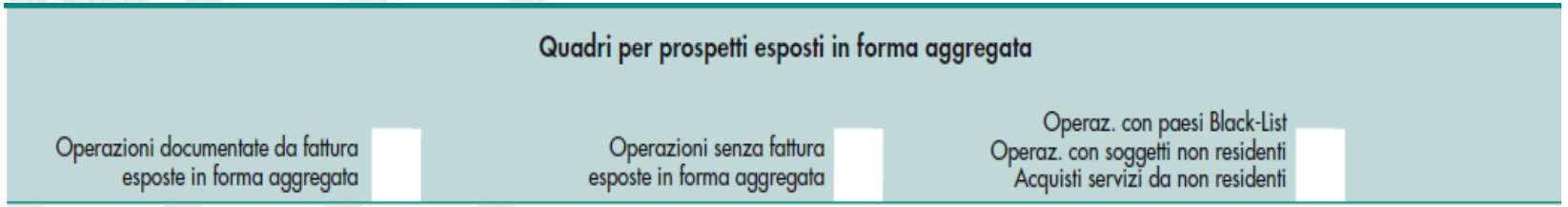

Casella: “Operazioni documentate da fattura esposte in forma aggregata” : deve essere barrata se si compila il quadro FA .

Casella “Operazioni senza fattura esposte in forma aggregata”: deve essere barrata se si compila il quadro SA.

Casella “Operazioni con paesi Black- list”- Operazioni con soggetti non residenti- Acquisti servizi da non residenti”: deve essere barrata se si compila il quadro BL.

Copyright © 2013 Assolombarda

Struttura modello: frontespizio

Frontespizio: **SPAZIO: "Quadri compilati"***

CAMPO: Quadri compilati per prospetti in forma analitica: il contribuente deve barrare le caselle relative ai quadri compilati nella comunicazione predisposta **in forma analitica.**

Casella "Fatture emesse- Documenti riepilogativi" : quadro FE (operazioni attive).

Casella "Fatture ricevute- Documenti riepilogativi" : quadro FR (operazioni passive di acquisto).

Casella "Note di variazioni emesse": quadro NE (note credito emesse).

Casella "Note di variazioni ricevute": quadro NR (note credito ricevute) .

Casella: "Operazioni senza fattura": quadro DF (operazioni attive di importo pari o > a 3.600 euro).

Casella: "Operazioni attive con soggetti non residenti": quadro FN.

Casella: "Operazioni legate al turismo" pagate in contanti: quadro TU.

Casella: "Acquisti servizi da non residenti- Acquisti (di beni) da operatori di San Marino": quadro SE.

* Si intendono compilati i quadri in cui è stata immessa almeno una operazione.

Copyright © 2013 Assolombarda

Struttura modello: frontespizio

Frontespizio:

SPAZIO: «Dati del soggetto cui si riferisce la comunicazione»

- **Campo**: **Partita IVA (campo obbligatorio)**;
- **Campo codice fiscale** (dato facoltativo); dovrebbe essere alternativo alla P.IVA.
- **Campi codice di attività prevalente** (Tabella Ateco 2007) **e dati identificativi del soggetto obbligato** (suddivisi tra persona fisica e giuridica): **tutti dati obbligatori** (fatta eccezione per campo: telefono, campo fax e campo indirizzo posta elettronica).

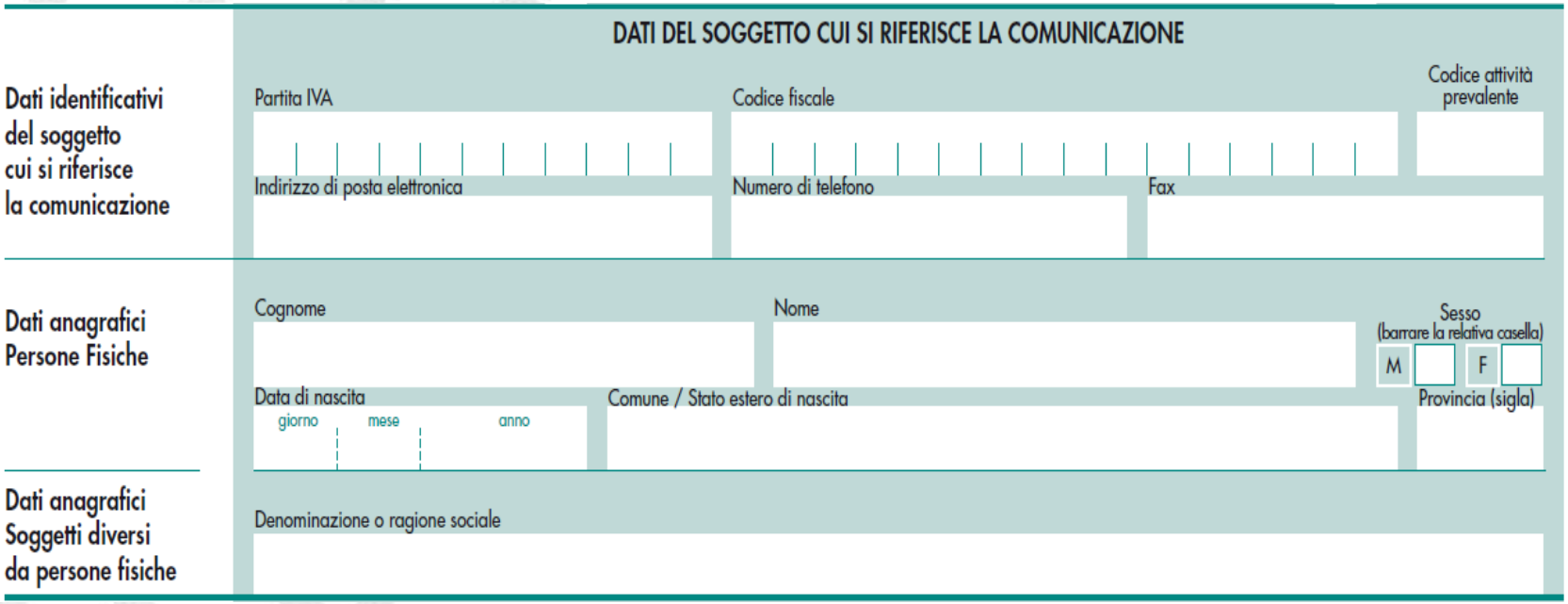

Copyright © 2013 Assolombarda

Struttura modello: frontespizio/tracciato record B

Frontespizio:

Spazio «Dati del soggetto tenuto alla comunicazione»: i dati del soggetto che effettua la comunicazione, se diverso da quello a cui si riferisce la comunicazione stessa; deve essere compilato per esempio in caso di operazione straordinaria, fallimento, liquidazione, successione, rappresentanza, ecc. Per il codice carica si veda Tabella contenuta nelle istruzioni.

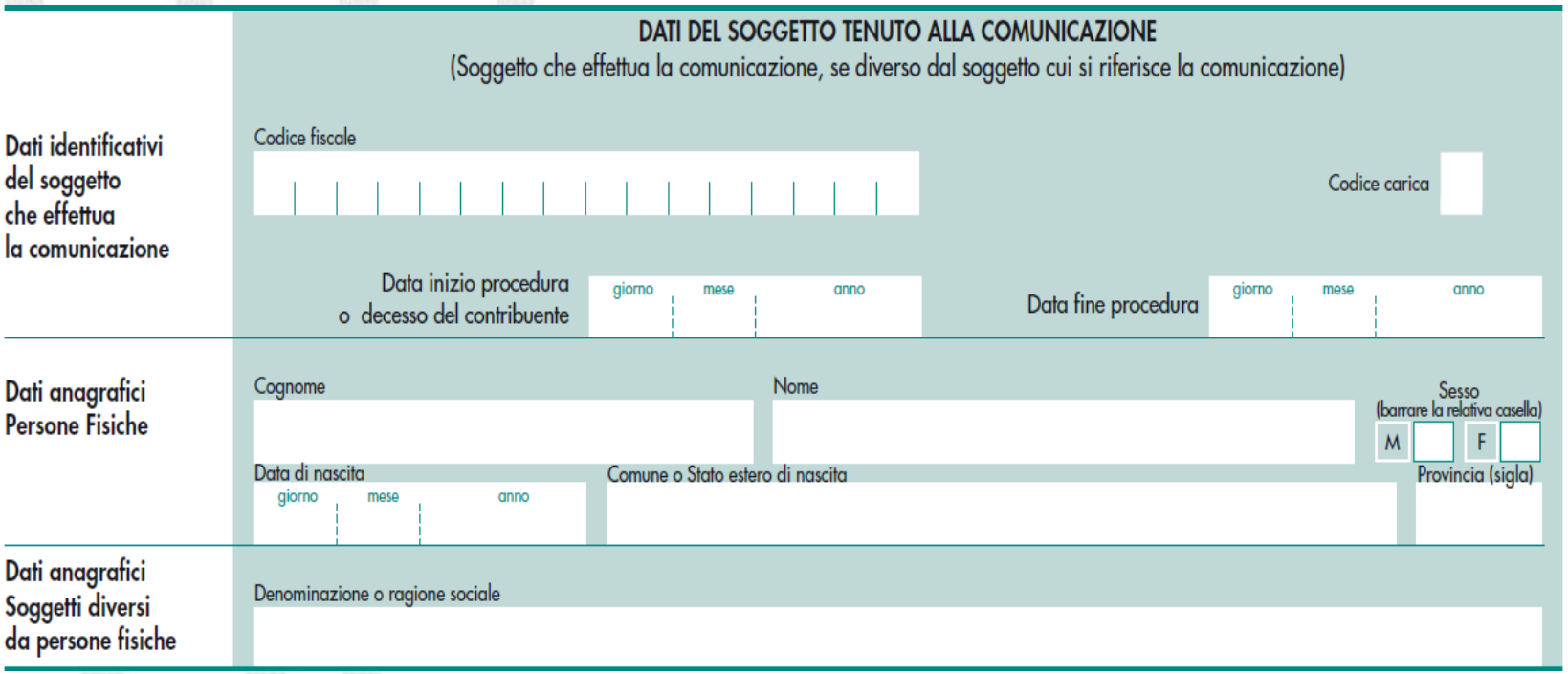

Copyright © 2013 Assolombarda

Struttura modello: frontespizio

Frontespizio:

Spazio «Dati del soggetto che assume l'impegno alla presentazione telematica» (da compilare solo se la trasmissione avviene tramite intermediario);

- **Campo Impegno alla trasmissione telematica.**
- **Codice fiscale** (C.F. dell'intermediario); **Impegno alla trasmissione telematica** (Vale 1: se predisposta dal contribuente; 2: se predisposta dal soggetto intermediario); **numero di iscrizione albo dei C.A.F.**; **la data dell'impegno.** Dati obbligatori (tranne il numero di iscrizione all'albo dei C.A.F.).

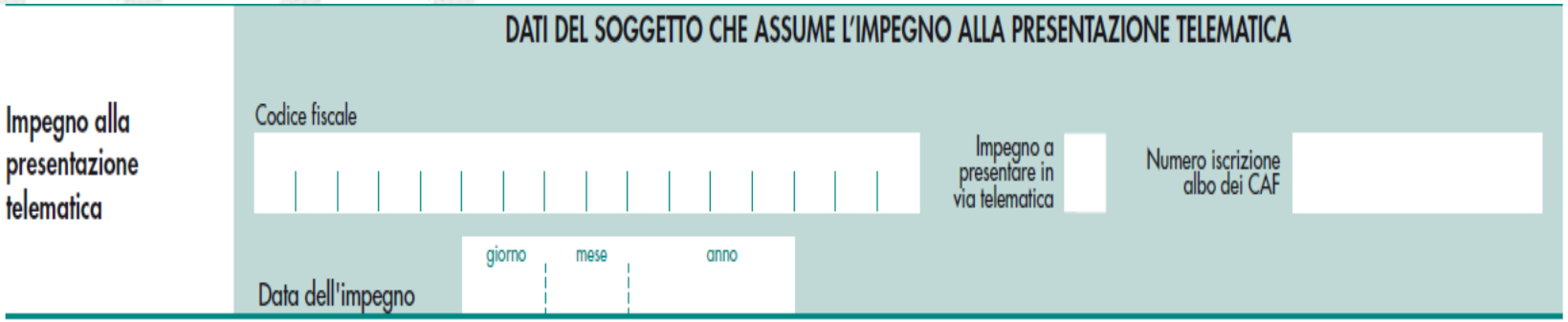

Copyright © 2013 Assolombarda

Quadri in forma aggregata

Il contribuente può comunicare le operazioni in forma aggregata utilizzando i seguenti quadri:

• **Quadro FA**: relativo alle operazioni attive e passive (beni e servizi) documentate da fattura di qualsiasi importo, (registrate anche mediante documento riepilogativo).

• **Quadro SA:** relativo alle operazioni (attive) non documentate da fattura (scontrino, ricevuta fiscale) di ammontare pari o > a 3.600 euro (al lordo dell'IVA).

• **Quadro BL:** relativo alle operazioni (attive e passive) con soggetti esteri in generale e in particolare con soggetti residenti in Paesi "Black-list".

Copyright © 2013 Assolombarda

Quadro FA: operazioni attive e passive documentate da fattura (esposizione in forma aggregata)

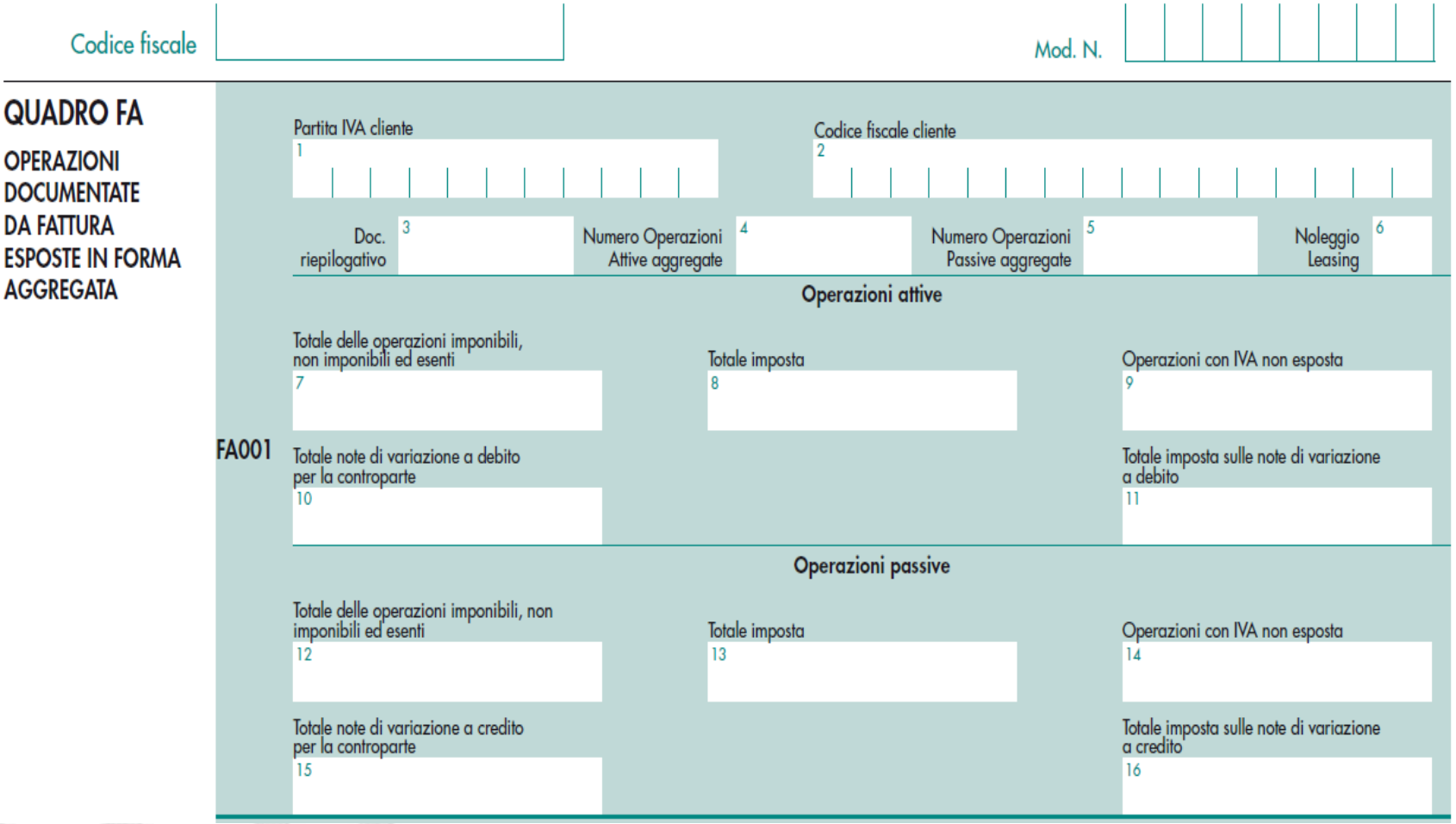

Codice fiscale

Mod. N.

QUADRO FA

OPERAZIONI DOCUMENTATE DA FATTURA ESPOSTE IN FORMA AGGREGATA

FA001

Partita IVA cliente 1

Codice fiscale cliente 2

Doc. riepilogativo 3

Numero Operazioni Attive aggregate 4

Numero Operazioni Passive aggregate 5

Noleggio Leasing 6

Operazioni attive

Totale delle operazioni imponibili, non imponibili ed esenti 7

Totale imposta 8

Operazioni con IVA non esposta 9

Totale note di variazione a debito per la controparte 10

Totale imposta sulle note di variazione a debito 11

Operazioni passive

Totale delle operazioni imponibili, non imponibili ed esenti 12

Totale imposta 13

Operazioni con IVA non esposta 14

Totale note di variazione a credito per la controparte 15

Totale imposta sulle note di variazione a credito 16

Copyright © 2013 Assolombarda

Quadro FA: operazioni attive e pasive documentate da fattura; esposizione in forma aggregata

DATI DEL CLIENTE/FORNITORE

FA Campo 1: **Partita IVA della controparte** (cliente/fornitore); in alternativa al campo 2 (codice fiscale).

FA Campo 2: **Codice fiscale** della controparte (cliente/fornitore); da compilare in alternativa al campo 1 in mancanza del dato P.IVA.

FA Campo 3: **Documento riepilogativo;** alternativo al campo 1 e al campo 2. (novità nuovo modello).

FA Campo 4: **Numero operazioni attive aggregate***.

FA Campo 5: **Numero operazioni passive aggregate***.

FA campi 4 e 5: **Almeno uno dei 2 campi deve essere valorizzato.**

FA Campo 6: **Noleggio/leasing** (da barrare se si presenta tale comunicazione).

OPERAZIONI ATTIVE

FA Campo 7: **totale operazioni imponibili, non imponibili ed esenti.**

FA Campo 8: **totale imposta.**

FA Campo 9: **totale operazioni con IVA non esposta** (es. operazioni soggette al regime del margine, cessioni di pacchetti turistici da parte delle agenzie viaggio).

FA Campo 10: **totale note di variazione a debito per la controparte** (sono le note credito emesse).

FA Campo 11: **totale imposta sulle note di variazione a debito** (IVA relativa alle note di credito emesse).

OPERAZIONI PASSIVE

FA Campo 12: **totale operazioni imponibili, non imponibili ed esenti** .

FA Campo 13: **totale imposta.**

FA Campo 14: **totale operazioni con IVA non esposta.** (es. operazioni soggette al regime del margine, cessioni di pacchetti turistici da parte delle agenzie viaggio). Non sono le fatture ricevute dai contribuenti minimi.

FA Campo 15: **totale note di variazione a credito per la controparte** (sono le note credito ricevute).

FA Campo 16: **totale imposta sulle note di variazione a credito per la controparte** (IVA relativa alle note credito ricevute).

*** In mancanza di chiarimenti è da intendersi come il numero complessivo delle fatture /documenti emessi e ricevuti.**

Copyright © 2013 Assolombarda

Quadro FA: operazioni attive e pasive documentate da fattura; esposizione in forma aggregata

Le istruzioni precisano che:

- Ai fini della aggregazione, **le note di credito sono considerate documenti autonomi**, **da non sommare algebricamente all'operazione principale.** Pertanto a titolo di esempio se è stata emessa una fattura di vendita non imponibile per 100 e una nota di credito per 20 nei confronti del medesimo cliente, nel campo 4 (numero operazioni attive aggregate) bisognerà indicare il numero 2. Nel campo 7 (totale operazioni imponibili, non imponibili, esenti)) si deve indicare 100 e nel campo 10 (totale nota credito): 20.

- **In presenza di documento riepilogativo* per le fatture di importo < a 300 euro** occorre:

A**) non compilare** i campi 1 e 2 (**partita IVA e codice fiscale**);

B) **barrare** la casella FA campo 3 «**Documento riepilogativo»**;

C**) indicare nel campo FA4** (per le operazioni attive) e **FA5** (per le operazioni passive) il numero dei documenti riepilogativi registrati.

D) inserire l'importo delle operazioni attive o passive contenute nel documento riepilogativo nei seguenti campi:

- per le operazioni attive: nei campi 7 (**operazioni imponibili, non imponibili ed esenti**), 8 (**imposta**) oppure 9 (**operazioni con IVA non esposta**);

- per le operazioni passive: nei campi 12 (**operazioni imponibili, non imponibili ed esenti**)**,** 13 (**imposta**) oppure 14 (**operazioni con IVA non esposta**).

*Tale modalità di compilazione vale anche per la scheda carburante.

Copyright © 2013 Assolombarda

Quadro FA: operazioni documentate da fattura; esposizione in forma aggregata- Noleggio e leasing

FA01 campo 6: **Noleggio/leasing** (da barrare se si presenta tale comunicazione in sostituzione del modello approvato con Provvedimento 21 novembre 2011).

In particolare, le istruzioni precisano che il campo FA06 deve essere compilato nel caso in cui il contribuente intenda comunicare in forma aggregata le operazioni di noleggio / leasing, in alternativa al modello di comunicazione approvato con Provvedimento 21 novembre 2011.

L'esposizione in forma aggregata delle operazioni di noleggio o leasing (non pregiudica l'esposizione aggregata di altre operazioni) ed è consentita :

– per le operazioni relative a contratti di noleggio o leasing, se relative alla stessa tipologia di bene noleggiato o locato.

In questo caso il campo "Noleggio/leasing" deve essere valorizzato con una delle seguenti lettere, corrispondenti alla tipologia del veicolo dato a noleggio:

A = Autovettura

B = Caravan

C = Altri veicoli

D = Unità da diporto

E = Aeromobili

Copyright © 2013 Assolombarda

Quadro SA: operazioni (attive) senza fattura; esposizione in forma aggregata di importo ≥ 3.600 euro (al lordo dell'IVA)

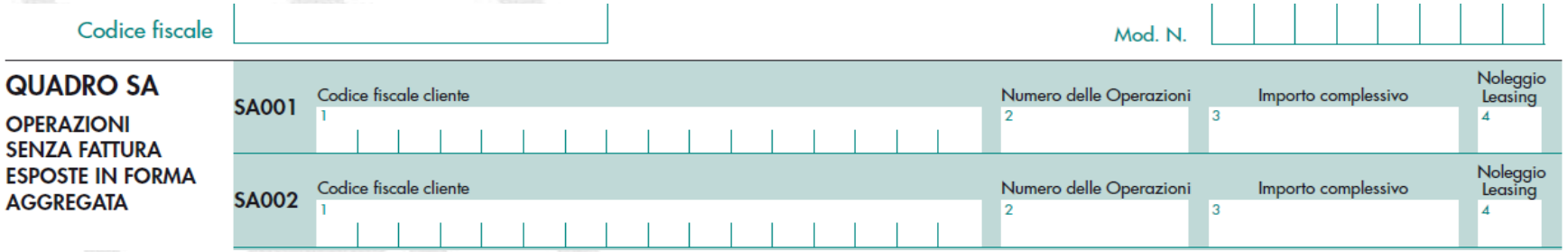

SA01 Campo 1: Codice fiscale del cliente (nelle istruzioni si dice « o partita IVA ma le specifiche tecniche indicano solo il C.F.) (dato obbligatorio).

SA01 Campo 2: Numero delle operazioni* (dato obbligatorio).

SA01 Campo 3: Importo complessivo delle operazioni** (dato obbligatorio).

SA01 Campo 4: Noleggio/leasing (compilare se il quadro è utilizzato per comunicare i dati relativi al leasing/noleggio in alternativa al modello di comunicazione approvato con Provvedimento 21 novembre 2011.

Analogamente al quadro FA , l'esposizione in forma aggregata delle operazioni di noleggio/ leasing (non pregiudica l'esposizione aggregata di altre operazioni) ed è consentita:

– per le operazioni relative a contratti di noleggio o leasing, se relative alla stessa tipologia di bene noleggiato o locato. In questo caso nel campo 4 occorre indicare una delle seguenti lettere, corrispondenti alla tipologia del veicolo dato a noleggio:

A = Autovettura

B = Caravan

C = Altri veicoli

D = Unità da diporto

E = Aeromobili

*In mancanza di chiarimenti , il campo 2 è da intendersi come numero complessivo dei documenti emessi. In caso di pagamento in più tranche (ad esempio 2: acconto e saldo) si è dell'avviso che occorra indicare come «numero delle operazioni»: il numero dei documenti emessi, nel caso in oggetto: 2. operazioni

** Deve essere chiarito se il limite di 3.600 euro vada verificato con riferimento a ogni singolo documento emesso o alla operazione unitaria. ES: vendita di un bene il cui corrispettivo totale è 6.000 euro, se è stato pagato dal cliente un acconto di 2.000 e il saldo di 4.000, si comunica solo il saldo di 4.000 oppure entrambi gli importi. Vanno inoltre sempre esclusi gli importi ≥ 3.600 pagati dal privato con carta di credito – bancomat o carta prepagata.

Copyright © 2013 Assolombarda

Quadro BL: operazioni (attive e passive) con soggetti non residenti e con soggetti "black-list" - esposizione in forma aggregata*

Il quadro BL comprende le seguenti categorie di operazioni:

A) **Operazioni attive e passive** con soggetti passivi aventi sede, residenza o domicilio in **Paesi** cd. **"Black-list" di importo ≥ a 500 euro*.**

B) **Operazioni attive e passive con soggetti esteri diversi da quelli** aventi sede, residenza o domicilio in Paesi **"Black-list»**.**

* Non devono essere indicati: gli acquisti di beni da San Marino (da dichiarare nell'apposito quadro quadro SE).

** Non devono essere indicati gli acquisti di beni e servizi intracomunitari oggetto di dichiarazione Intrastat. Inoltre le istruzioni precisano che non è possibile indicare le operazioni di noleggio e leasing effettuate nei confronti di soggetti non residenti.

Copyright © 2013 Assolombarda

Quadro BL: operazioni (attive e passive) con soggetti non residenti e con soggetti "black-list" esposte in forma aggregata

Codice fiscale | Mod. N.

QUADRO BL

OPERAZIONI CON SOGGETTI AVENTI SEDE, RESIDENZA O DOMICILIO IN PAESI CON FISCALITÀ PRIVILEGIATA

OPERAZIONI CON SOGGETTI NON RESIDENTI IN FORMA AGGREGATA

ACQUISTI DI SERVIZI DA NON RESIDENTI IN FORMA AGGREGATA

BL001

Cognome 1 | Nome 2 | Data di nascita 3 (giorno / mese / anno)

Comune / Stato estero di nascita 4 | Provincia (sigla) 5 | Codice Stato estero 6

Denominazione/Ragione sociale 7 | Città estera della Sede legale 8

Codice Stato estero 9 | Indirizzo estero della sede legale 10

BL002

Codice identificativo IVA 1	Operazioni con paesi con fiscalità privilegiata 2	Operazioni con soggetti non residenti 3	Acquisti di servizi da non residenti 4

Operazioni attive

BL003 — Operazioni Imponibili, non imponibili ed esenti

Importo complessivo 1 | Imposta 2

BL004 — Operazioni non soggette a IVA

Cessione di beni	Prestazione di servizi
Importo complessivo 1	Importo complessivo 2

BL005 — Note di variazione

Importo complessivo 1 | Imposta 2

Operazioni passive

BL006 — Operazioni Imponibili, non imponibili ed esenti

Importo complessivo 1 | Imposta 2

BL007 — Operazioni non soggette a IVA

Importo complessivo 1

BL008 — Note di variazione

Importo complessivo 1 | Imposta 2

Quadro BL: operazioni (attive e passive) con soggetti non residenti e con soggetti “black-list” esposte in forma aggregata

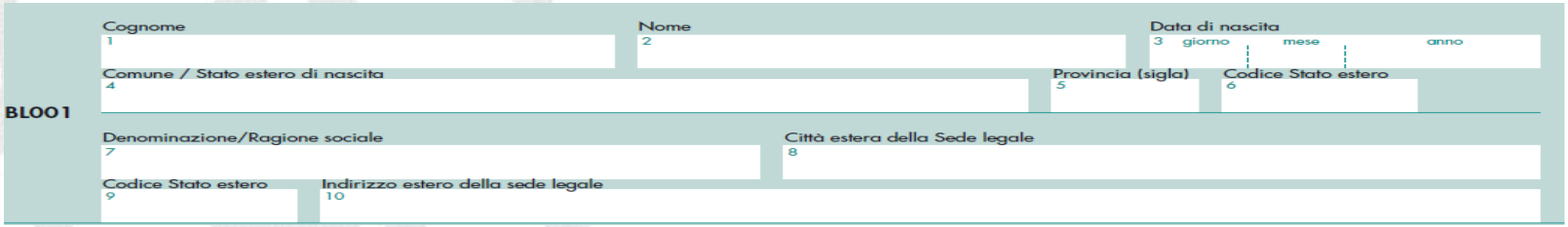

Spazio BL01 campi da 1 a 10: i dati identificativi del soggetto estero cliente o fornitore.

Persona fisica

BL01 campo 1: Cognome

BL01 campo 2: Nome (campo obbligatorio se presente campo 1 cognome).

BL01 campo 3: Data di nascita (campo obbligatorio se presente campo 1 cognome).

BL01 campo 4: Comune /stato estero di nascita (campo obbligatorio se presente campo 1 cognome).

BL01 campo 5: Provincia. (sigla EE)

BL01 campo 6: Codice Stato estero (campo obbligatorio se presente campo 1 cognome). Si veda la Tabella “Elenco dei Paesi e territori esteri” nelle istruzioni del modello.

Persona giuridica

BL01 campo 7: Denominazione/Ragione sociale.

BL01 campo 8: Città estera della sede legale (campo obbligatorio se presente campo « Denominazione/Ragione sociale»).

BL01 campo 9: codice Stato estero (campo obbligatorio se presente campo « Denominazione/Ragione sociale»). Si veda la Tabella “Elenco dei Paesi e territori esteri” nelle istruzioni del modello.

BL01 campo 10: indirizzo estero sede legale (campo obbligatorio se presente campo « Denominazione/Ragione sociale»).

Copyright © 2013 Assolombarda

Quadro BL: operazioni (attive e passive) con soggetti non residenti e con soggetti “black-list” esposte in forma aggregata

Spazio BL02 : partita iva/codice identificativo del cliente /fornitore estero e caselle relative alla tipologia di operazione effettuata

BL02 campo 1: codice identificativo IVA del cliente o fornitore estero (non è obbligatorio); pertanto se non compilato non genera errore bloccante.

BL02 campo 2: casella “Operazioni con Paesi a fiscalità privilegiata”.

BL02 campo 3: casella “Operazioni (attive) con soggetti non residenti”.

BL02 campo 4: “Acquisti di servizi da non residenti”*.

Le caselle 2, 3 e 4 sono obbligatorie e alternative tra loro.

Per la comunicazione delle operazioni effettuate con soggetti passivi “black list”, occorre compilare nel frontespizio (in alto a destra), la casella “Mese o periodo di riferimento”.

La selezione delle caselle 3 e 4 del rigo BL002 è ammessa solo se si è preventivamente optato, nel frontespizio, per la comunicazione in forma aggregata (barrando la casella “Dati aggregati” nello spazio “Formato comunicazione”).

* La casella 4 dovrebbe probabilmente riguardare anche l’acquisto di beni.

Copyright © 2013 Assolombarda

Numero identificativo del cliente/fornitore black-list (BL02 campo 1)

Nella vecchia comunicazione «black- list» occorreva indicare il n. di partita IVA o il codice fiscale del cliente/fornitore. A tale proposito l'Agenzia delle Entrate (C.A.E. n. 2/E del 28 gennaio 2011, con riferimento alle difficoltà riscontrate dai contribuenti di indicare l'esatto numero di codice fiscale o di altro codice identificativo del fornitore/cliente "black-list", (in quanto molto spesso tale dato è mancante), aveva ammesso la possibilità di indicare, nell'apposito campo, un altro codice similare,(es.:numero di iscrizione alla camera di commercio), sempreché tale codice rendesse immediata ed univoca l'identificazione dell'operatore economico Paese «black- list».

Nel caso di impossibilità di ottenere qualunque codice identificativo dei soggetti "black list", era stato precisato che l'esimente per errore scusabile (ai fini della non applicazione delle sanzioni per erronea compilazione del modello di comunicazione),era rimessa agli organi accertatori.

Ora invece il problema non sussiste perché il campo 1 del quadro BL02 non è un campo obbligatorio.

Copyright © 2013 Assolombarda

Quadro BL: operazioni attive con soggetti non residenti e con soggetti "black-list" esposte in forma aggregata

OPERAZIONI ATTIVE: (spazi BL03, BL04 e BL05).

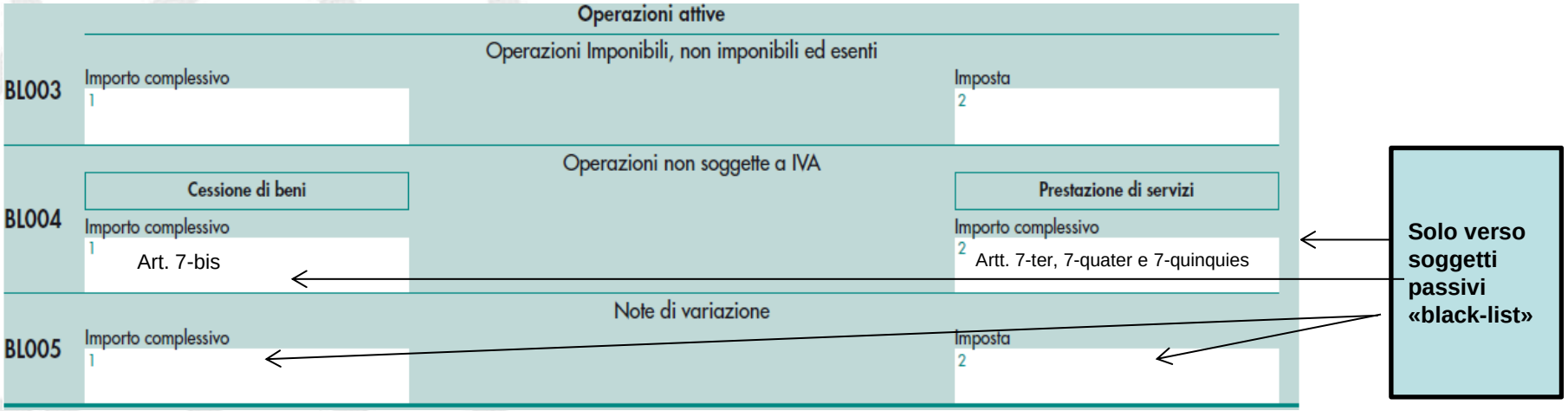

Spazio BL03: operazioni imponibili, non imponibili ed esenti

BL03 campo1:importo complessivo; BL03 campo 2: imposta relativa.

Spazio BL04: operazioni non soggette ad IVA *

BL04 campo 1: importo complessivo delle **cessioni di beni (non soggette IVA ex art. 7-bis)**;

BL04 campo 2 importo complessivo delle **prestazioni di servizi rese (non soggette IVA ex 7-ter, 7-quater e 7- quinquies)** .

Spazio BL05: note di variazione emesse*

BL05 campo 1: importo complessivo delle note di variazione

BL05 campo 2: imposta delle note di variazione emesse**.**

*** Le istruzioni specificano che i campi BL04 e BL05 riguardano solo le operazioni «Black-list». In realtà queste caselle dall'anno 2013 (Spesometro 2014) possono riguardare anche operazioni con soggetti passivi esteri ≠ Black-list. Si veda slide 97.**

Copyright © 2013 Assolombarda

Quadro BL: operazioni (attive e passive) con soggetti non residenti e con soggetti "black-list" esposte in forma aggregata

OPERAZIONI PASSIVE: (spazi BL06, BL07 e BL08).

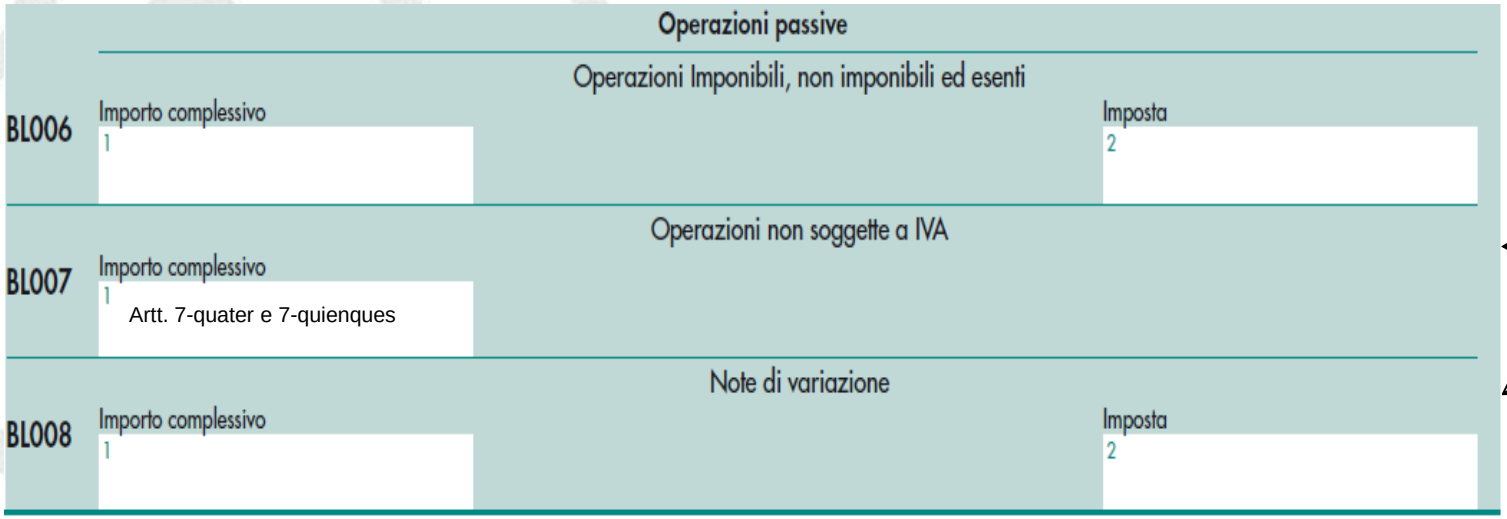

Solo da prestatori black- list

Spazio BL06: operazioni imponibili, non imponibili ed esenti*

BL06 campo 1: importo complessivo, BL06 campo 2: imposta relativa.

Spazio BL07: operazioni non soggette a IVA (servizi ricevuti da soggetti BLACK-LIST)*

BL07 campo 1: importo complessivo

Spazio BL08: note di variazione (ricevute)

BL08 campo 1: importo complessivo; campo 2: imposta.

* Vedi slide n. 98

Copyright © 2013 Assolombarda

Elenco dei 70 Paesi “Black-list”

Operazioni IVA effettuate dall’1.7.2010 Paesi a fiscalità privilegiata sottoposti a monitoraggio (D.M. 4.5.1999; D.M. 21.11.2001)..		
Alderney	Guatemala	Nauru
Andorra	Guernsey	Niue
Angola*	Herm	Nuova Caledonia
Anguilla	Hong Kong	Oman
Antigua*	Isola di Man	Panama*
Antille Olandesi	Isole Cayman	Polinesia francese
Aruba	Isole Cook	Portorico*
Bahamas	Isole Marshall	Saint Kitts e Nevis
Bahrein*	Isole Turks e Caicos	Saint Lucia
Barbados	Isole Vergini britanniche	Saint Vincent e Grenadine
Barbuda	Isole Vergini statunitensi	Salomone
Belize	Jersey	Samoa
Bermuda	Kenia*	San Marino
Brunei	Kiribati	Sant’Elena
Costarica*	Libano	Sark
Domenica*	Liberia	Seychelles
Ecuador*	Liechtenstein	Singapore
Emirati Arabi Uniti*	Lussemburgo*	Svizzera*
Filippine	Macao	Taiwan
Giamaica*	Malaysia	Tonga
Gibilterra	Maldive	Tuvalu
Gibuti	Mauritius *	Uruguay*
Grenada	Monaco*	Vanuatu
	Montserrat	

Copyright © 2013 Assolombarda

Elenco dei Paesi “Black-list: Paesi CEE

Nelle liste vi sono ancora Paesi appartenenti alla Comunità economica europea:

Lussemburgo, Principato di Monaco (FR) e isola di Man (GB).

Per tali Paesi deve essere compilato anche il modello Intrastat.

L’Agenzia delle Entrate aveva confermato che tale parziale duplicazione non fa venir meno l’obbligo di compilazione della Comunicazione telematica.

Pertanto è obbligatorio indicare tali operazioni, nonostante il Provvedimento 2 agosto 2013 le escluda in generale dallo “Spesometro”.

*** C.A.E n. 53/E del 21 ottobre 2010**

Copyright © 2013 Assolombarda

Riepilogo quadro aggregato BL

Dall' analisi del quadro **BL** intitolato: **«Operazioni con soggetti aventi sede residenza o domicilio in Paesi «black- list»- Operazioni con soggetti non residenti - Acquisti di servizi da non residenti»**

emerge che:

Con riferimento alle OPERAZIONI ATTIVE è possibile indicare:

- **le cessioni di beni e le prestazioni di servizi soggette ad IVA, non imponibili e quelle esenti verso soggetti passivi "black list" e altri soggetti esteri;**
- **le cessioni di beni non soggette ad IVA ex art. 7-bis verso soggetti passivi «black- list»**
- **le cessioni di beni non soggette ad IVA ex art. 7-bis verso altri soggetti esteri fatturate dal 2013 (es.:** cessione di un bene che si trova in Germania ad una impresa tedesca)
- **le prestazioni di servizi non soggette (ex artt. 7-ter- 7- quater e 7-quinquies) rese verso soggetti passivi «black- list»;**
- **le prestazioni di servizi non soggette (ex artt.7-ter- 7- quater e 7-quinquies) fatturate dal 2013 verso altri soggetti esteri, non oggetto di dichiarazione Intrastat** (es: prestazione di lavorazione verso una impresa Norvegese).
- **le note credito relative alle operazioni attive emesse dal 2013.**

Con riferimento alle OPERAZIONI PASSIVE è possibile indicare:

- **gli acquisti di beni e le prestazioni di servizi, imponibili, non imponibili ed esenti effettuati da fornitori/prestatori soggetti passivi «black-list» e da altri soggetti esteri (tranne in tale ultimo caso quelle dichiarate in Intrastat);**
- **le prestazioni di servizi non soggette ad IVA acquisite solo da prestatori «black- list» (ex artt. 7-quater e 7-quinquies).**

Copyright © 2013 Assolombarda

Tracciati record della comunicazione in forma analitica

Utilizzando la modalità analitica sono disponibili i seguenti 9 **quadri:**

- fatture emesse/documenti riepilogativi (quadro FE);
- fatture ricevute/documenti riepilogativi (quadro FR);
- operazioni senza fattura di importo ≥ 3.600 euro (quadro DF);
- note di variazione emesse (quadro NE);
- note di variazione ricevute (quadro NR);
- operazioni attive con soggetti non residenti (non black- list) (quadro FN);
- acquisti di servizi (*e beni*) da soggetti non residenti (non black- list) e di beni da S.Marino (quadro SE);
- operazioni attive e passive con soggetti passivi «black-list» (BL);
- operazioni legate al turismo pagate in contanti da persone fisiche extra-ue per importi pari o > a 1.000 euro (TU).

Copyright © 2013 Assolombarda

Quadro FE: operazioni attive oggetto di fatturazione e documenti riepilogativi- esposizione in forma analitica

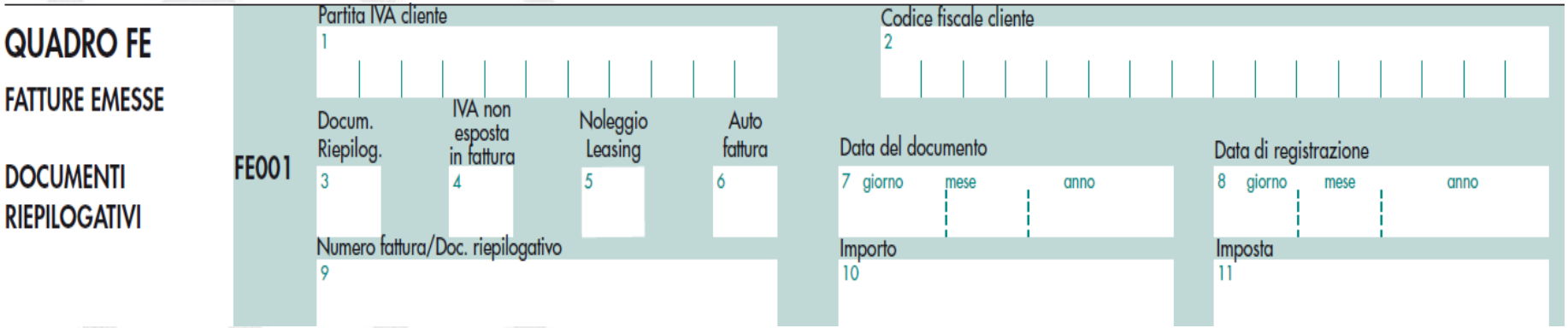

FE01 campo 1, campo 2 e campo 3 sono 3 caselle alternative.

FE01 campo 1: partita IVA cliente (va indicata in alternativa al campo 2 codice fiscale e alla barratura del campo 3 documento riepilogativo).

FE01 campo 2: **codice fiscale cliente** (va indicato in alternativa al campo 1 partita IVA e alla barratura del campo 3 documento riepilogativo).

FE01 campo 3: **documento riepilogativo** (va barrata la casella se i dati si riferiscono al documento riepilogativo delle fatture emesse < a 300 euro ex art. 6, c.1, DPR n. 695/96). La casella, se compilata, è in alternativa al campo 1 partita IVA e al campo 2 codice fiscale. Si veda slide 103.

Copyright © 2013 Assolombarda

Quadro FE: operazioni attive oggetto di fatturazione e documenti riepilogativi - esposizione in forma analitica

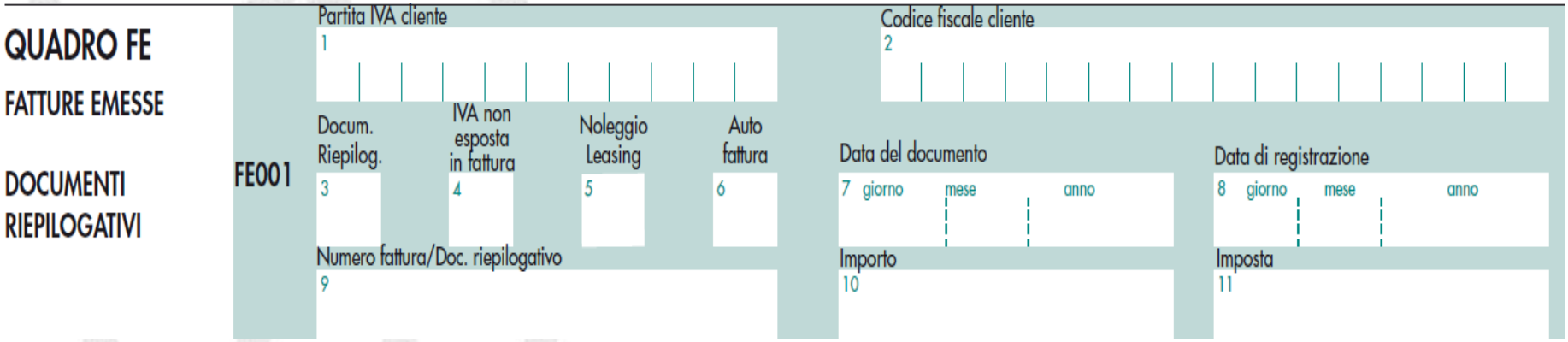

FE01 campo 4: **IVA non esposta in fattura. Va barrata in presenza di** cessioni soggette al regime del margine e di cessioni di pacchetti turistici e servizi singoli da parte delle agenzie viaggio di turismo soggette alla disciplina ex art.74-ter (se tale casella è barrata il campo 11 imposta è = zero).

FE01 campo 5: noleggio leasing. Va compilata la casella se il quadro è utilizzato per comunicare i dati relativi a leasing/noleggio di mezzi di trasporto. Indicando: A= autovettura, B= caravan, C= altri veicoli, D= unità da diporto, E= aeromobili). In caso di fattura di noleggio di diversi mezzi di trasporto occorre indicare la lettera relativa al bene con maggior corrispettivo.

Se si barra **FE01 campo 5 "Noleggio/leasing" non è possibile barrare FE01 campo 6 "Autofattura"**. È invece ammessa l'indicazione di un documento riepilogativo di sole fatture di noleggio barrando il campo 3 (doc. riepilogativo) e il campo 5 (noleggio/leasing).

Copyright © 2013 Assolombarda

Quadro FE: operazioni attive oggetto di fatturazione e documenti riepilogativi - esposizione in forma analitica

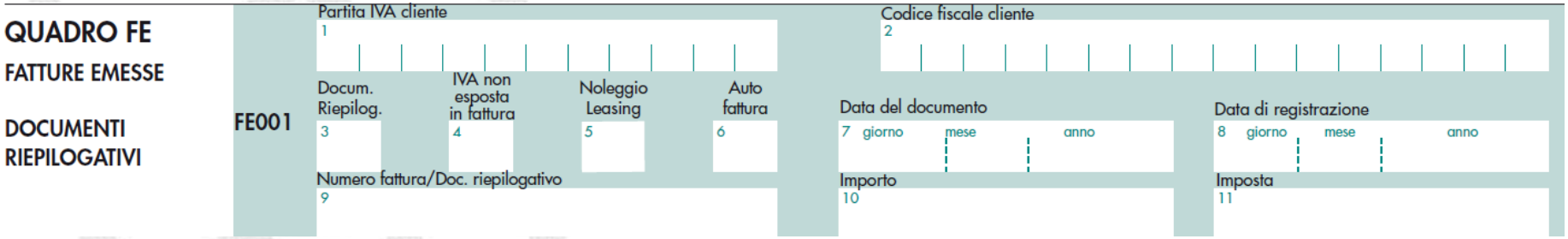

FE01 campo 6: autofattura.

Va barrata tale casella se è stata emessa autofattura. In tale caso nelle specifiche tecniche si precisa che è attesa la coincidenza della Partita IVA del cliente con quella del soggetto obbligato allo Spesometro indicata nel frontespizio.

Si tratta per esempio della:

- **autofattura per omaggio (nel campo occorre indicare la P.IVA del cedente).**

Le istruzioni inoltre richiamano tale casella per gli acquisti ex art.17, comma 2 del DPR. n. 633/72 da soggetti non residenti.. Non si condivide tale impostazione.

Le istruzioni precisano che tale casella invece non deve essere selezionata in caso di:

1. **autofattura** emessa per **autoconsumo di beni** in quanto tale operazione viene rappresentata con la semplice ripetizione della propria partita IVA*;
2. **documento riepilogativo per le fatture emesse < a 300 euro;**
3. **in presenza di operazioni di noleggio.**

* Non si capisce perché in presenza di autoconsumo a fronte del quale è emessa autofattura non si debba barrare tale casella.

Copyright © 2013 Assolombarda

Quadro FE: operazioni attive oggetto di fatturazione e documenti riepilogativi - esposizione in forma analitica

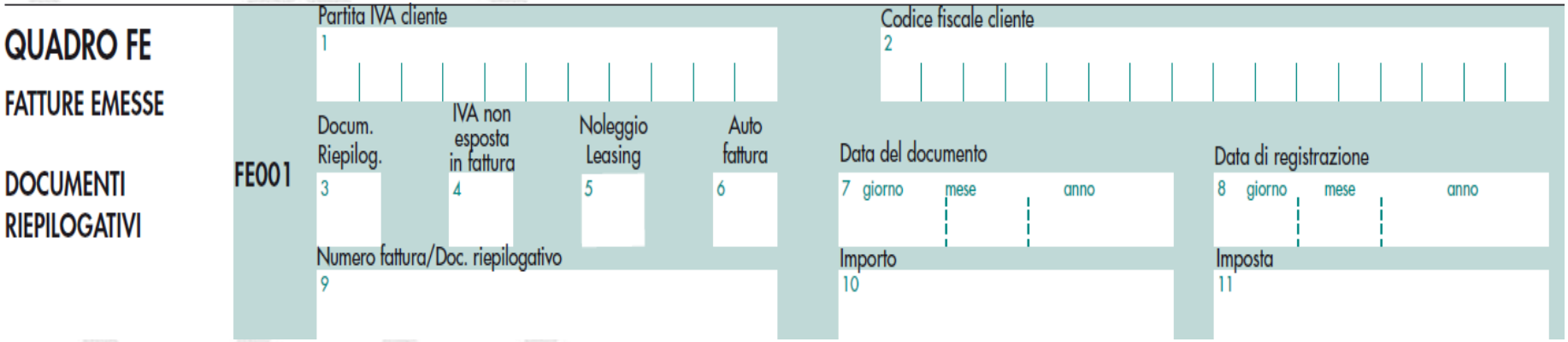

FE01 campo 7: data del documento (se si compila campo 8 “data di registrazione” non è obbligatorio indicare la data della fattura).

FE01 campo 8: data di registrazione, va sempre indicata, solo in mancanza della data di registrazione si compila il campo 7 “data del documento”. La data deve essere inclusa nell’anno di riferimento (es: 2012).

FE01 campo 9: numero fattura/documento riepilogativo: dato obbligatorio.

FE01 campo 10: importo.

FE01 campo 11: imposta.

I campi “**Importo” e “Imposta” devono essere > o uguali a zero; viene segnalato un errore nel caso in cui entrambi** i campi non siano compilati o impostati a zero; quindi almeno uno dei 2 campi deve essere > di zero. L’IVA non può essere > all’aliquota massima dell’importo; diversamente viene segnalato un errore, a meno che il campo “**Importo” non sia uguale a zero, caso in cui viene evidenziato un avviso.**

Copyright © 2013 Assolombarda

Quadro FE: documento riepilogativo

Al fine di ridurre gli adempimenti a carico dei soggetti che effettuano numerose transazioni contabili, le **fatture emesse di ammontare < a 300 euro** nel corso del medesimo mese solare, possono essere registrate ai fini IVA, anziché singolarmente, mediante l'utilizzo di un documento riepilogativo mensile nel quale vanno indicati:

- **i numeri delle fatture** cui si riferisce il documento riepilogativo;
- **l'ammontare complessivo imponibile** delle operazioni con relative esenzioni ed esclusioni;
- **l'ammontare dell'imposta** distinto per aliquota applicata;
- **il cliente destinatario** della fattura (dato non obbligatorio).

Il documento riepilogativo mensile deve essere **numerato progressivamente.**

Società ABC S.R.L. **Documento riepilogativo n°_____ del mese di _____**					
Fornitore/Cliente	N. Fattura	Data fattura	Imponibile	Importo Iva	Totale Documento

Nello comunicazione Spesometro occorre compilare il quadro FE nel seguente modo:

- **barrare il campo 3 "Docum. Riepilog", omettendo la compilazione dei campi 1 (P.IVA) o 2 (C.F.) ;**
- **indicare nel campo 8 la data di registrazione del documento riepilogativo (non è obbligatorio indicare nel campo 7 la data del documento);**
- **indicare nel campo 9 il numero del documento riepilogativo (obbligatorio);**
- **Indicare nel campo 10 l'importo totale delle operazioni oggetto di riepilogo;**
- **Indicare nel campo 11 l'imposta relativa.**

Copyright © 2013 Assolombarda

Quadro FR: fatture ricevute e documenti riepilogativi; esposizione in forma analitica

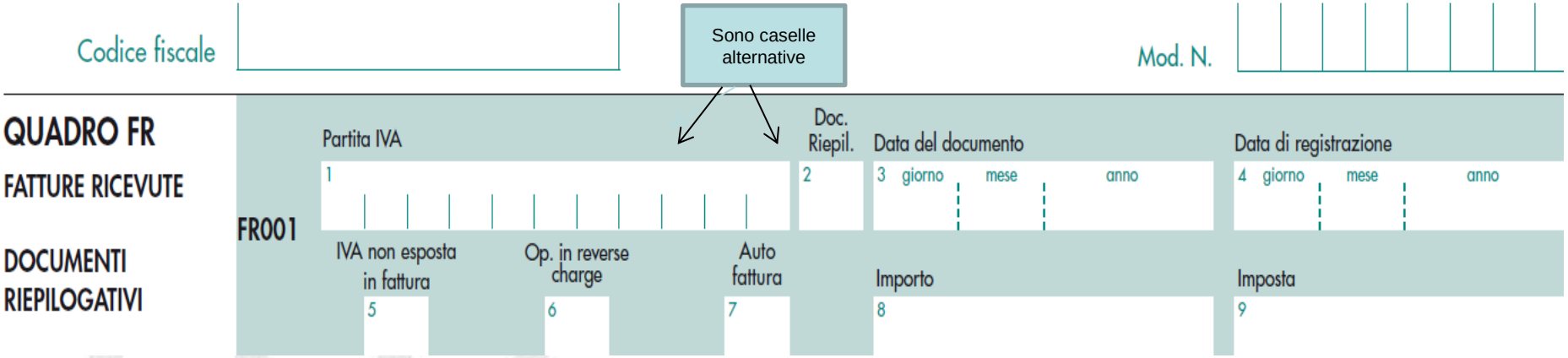

FR01 campo 1 e campo 2 sono caselle alternative.

FR01 campo 1: partita IVA del fornitore (va indicata in alternativa alla barratura del campo 2 "documento riepilogativo").

FR01 campo 2: **casella "documento riepilogativo"** (va barrata se i dati si riferiscono al documento riepilogativo delle fatture di acquisto **< a 300 euro** ex art. 6, c.1, DPR n. 695/96). Tale **casella va compilata in alternativa al campo 1 partita IVA.** In tale caso i campi 8 e 9 ("Importo" e "Imposta") accoglieranno la somma degli importi (imponibili\ non imponibili\esenti) delle fatture oggetto di riepilogo nonché l'imposta complessivamente conteggiata. **Vedi slide 106.**

FR01 campo 3: data del documento; tale casella deve essere compilata se non è stata indicata nel campo 4 la data di registrazione, diversamente è facoltativa.

FR01 campo 4: data di registrazione (della fattura di acquisto o del documento riepilogativo). L'indicazione è sempre **obbligatoria se è stato indicata la P.I. del fornitore nel campo 1**. La data deve essere inclusa nell'anno di riferimento (es.: 2012).

Copyright © 2013 Assolombarda

Quadro FR: fatture ricevute e documenti riepilogativi - esposizione analitica

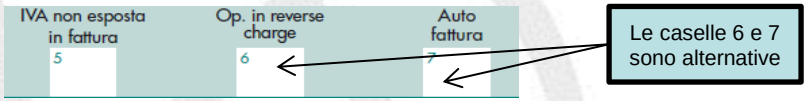

FR01 campo 5: IVA non esposta in fattura. ale casella va barrata in presenza di acquisti di operazioni soggette al regime del margine ed acquisti di pacchetti turistici delle agenzie viaggio). Non sono le fatture ricevute dai contribuenti minimi. (Se tale casella è barrata il campo 9 "imposta" deve essere = zero).

FR01 campo 6: Operazione in «reverse charge»; tale casella va barrata se l'operazione è effettuata in "reverse charge" c.d. "domestico" ex art.17, commi 5, 6, 7 e 8 del D.P.R. n. 633/72 (es.: subappalto in edilizia, acquisto di oro industriale, acquisto di immobili strumentali, di rottami, di cellulari, ecc.).

FR01 campo 7: Autofattura; tale casella va barrata se il documento riportato è costituito da un'autofattura; **in tale caso le specifiche tecniche chiariscono che è attesa la coincidenza con la partita IVA del fornitore con quella del soggetto obbligato allo Spesometro**.

Le istruzioni precisano inoltre che **tale casella riguarda**:

- **autofattura** «**spia»** ex art. 6, comma 8 del D. Lgs. n.471/97 e 46, comma 5 del D.L. n. 331/93.
- **autofattura per acquisti da imprese agricole** esonerate ex art. 34, c. 6 del D.P.R. n. 633/72.
- **autofattura ex art.17, c. 2** del D.P.R. n. 633/72, emessa per gli acquisti di beni (7-bis) e servizi ex art.7-ter (non si capisce perché le istruzioni non citino anche gli artt.7-quater e 7- quinquies…) resi da soggetti esteri privi di elementi identificativi.(Occorrono chiarimenti al riguardo).

La casella autofattura non è ammessa per i documenti riepilogativi.

Le caselle 6 (0p. in reverse charge) e 7 (autofattura) sono alternative tra loro.

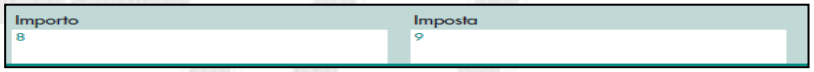

FR01 campo 8: Importo.

FR01 campo 9: Imposta. L'imposta non può essere > all'aliquota massima dell'importo, se lo fosse viene segnalato un errore, a meno che l'Importo" non sia uguale a zero, in tal caso viene evidenziato un avviso. Almeno uno dei 2 campi (8 e 9) deve essere > di zero. Infatti viene segnalato un errore nel caso in cui entrambi i campi non siano stati valorizzati o siano entrambi impostati a zero, quindi almeno uno dei 2 campi deve essere maggiore di zero.

Copyright © 2013 Assolombarda

Quadro FR: Documento riepilogativo acquisti

Le fatture ricevute di ammontare **< a 300 euro** possono essere registrate ai fini IVA, anziché singolarmente, mediante l'utilizzo di un documento riepilogativo mensile nel quale vanno indicati:

- **il numero attribuito alle fatture ricevute, a cui si riferisce** il documento riepilogativo;
- **l'ammontare complessivo imponibile** delle operazioni con relative esenzioni ed esclusioni;
- **l'ammontare dell'imposta** distinto per aliquota applicata;
- **il fornitore/prestatore che ha emesso** la fattura (dato non obbligatorio).

Il documento riepilogativo mensile deve essere **numerato progressivamente.**

Società ABC S.R.L.
Documento riepilogativo n°_____ del mese di _____

Fornitore/Cliente	N. Fattura	Data fattura	Imponibile	Importo Iva	Totale Documento

Nello comunicazione Spesometro occorre compilare il quadro FR nel seguente modo:

- **barrare il campo 2 (Doc. Riepil.), omettendo la compilazione del campo 1 (P. IVA);**
- **indicare ne campo 4 la data di registrazione del documento riepilogativo. In mancanza della data di registrazione (prevalente) è possibile indicare la data del documento nel campo 3. La data è ricompresa nell'anno di riferimento dello Spesometro, es. : 2012;**
- **indicare nel campo 8 il totale (imponibile, non imponibile, esente) delle operazioni;**
- **Indicare nel campo 9 l'imposta relativa.**

Copyright © 2013 Assolombarda

Quadro DF: operazioni (attive) senza fattura, di importo pari o > a 3.600 euro nei confronti di privati- esposizione in forma analitica

Le istruzioni precisano che il quadro DF è riservato alla comunicazione delle operazioni di importo pari o > a 3.600 euro, (al lordo dell'IVA), senza emissione di fattura, effettuate nei confronti di soggetti privati o comunque nei confronti di soggetti passivi IVA che agiscono come privati.*

L'importo non deve essere > a 3.600 euro e la verifica di tale soglia va fatta in base all'importo del singolo documento.

DF01 campo 1: codice fiscale del cliente (dato obbligatorio).

DF01 campo 2: data della operazione (dato obbligatorio), che verosimilmente corrisponde alla **data di registrazione del corrispettivo.** La data deve essere inclusa nell'anno di riferimento (es.: 2012).

DF01 campo 3: importo del documento (dato obbligatorio).Tale importo deve essere **pari oppure > a 3.600 euro** (al lordo del'IVA). In caso contrario l'operazione non può essere comunicata.

DF01 campo 4: noleggio/leasing (compilare la casella se il quadro è utilizzato per comunicare i dati relativi al leasing/noleggio in alternativa alla comunicazione regolata dal Provvedimento 21 novembre 2011). Indicare: A= autovettura, B= caravan, C= Altri veicoli, D= unità da diporto, E= aeromobili).

*** Deve essere chiarito se debbano essere comunicate le ricevute fiscali pari o > 3.600 emesse verso soggetti passivi IVA. Es. ricevuta fiscale alberghiera di 4.000 euro verso società? Vedi slide 130.**

Copyright © 2013 Assolombarda

Quadro NE: Note di variazione emesse, esposizione in forma analitica

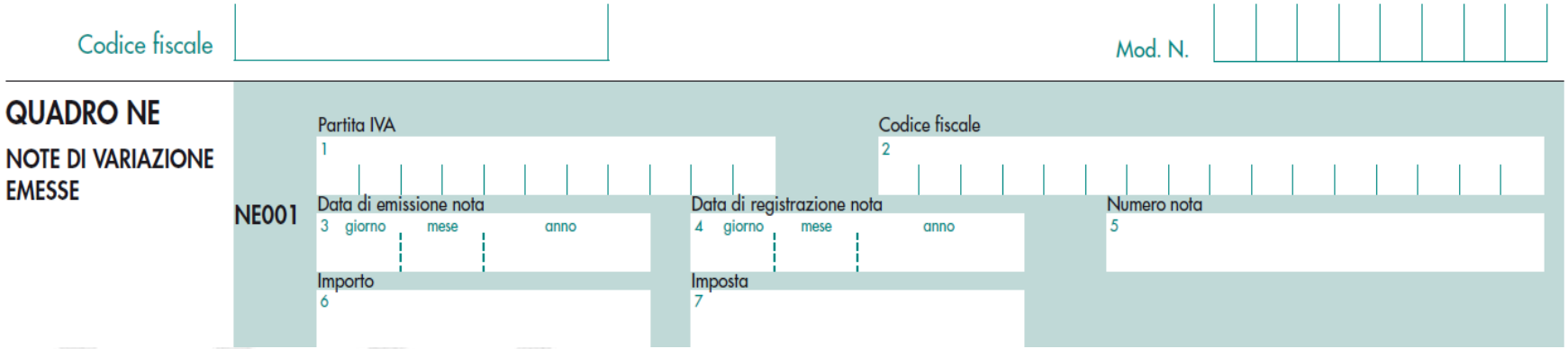

NE01 campo 1: Partita IVA del cliente (in alternativa al campo NE02 codice fiscale).

NE01 campo 2 : Codice fiscale del cliente (alternativo al campo NE01 partita IVA).

NE01 campo 3: data di emissione della nota credito (dato obbligatorio solo se non presente la data di registrazione).

NE01 campo 4: data di registrazione della nota (campo obbligatorio se presente). La data deve essere inclusa nell'anno di riferimento (es.: 2012).

NE01 campo 5: numero della nota (campo obbligatorio).

NE01 campo 6: importo della nota credito.

NE01 campo 7: imposta, tale importo non può essere > all'aliquota massima dell'imponibile, diversamente viene segnalato un errore tranne quando il campo 6 "Importo" è zero.

Uno dei 2 campi (6 e 7) deve essere diverso da zero. I campi ammettono valori negativi.

Copyright © 2013 Assolombarda

Quadro NR: Note di variazione ricevute esposizione in forma analitica

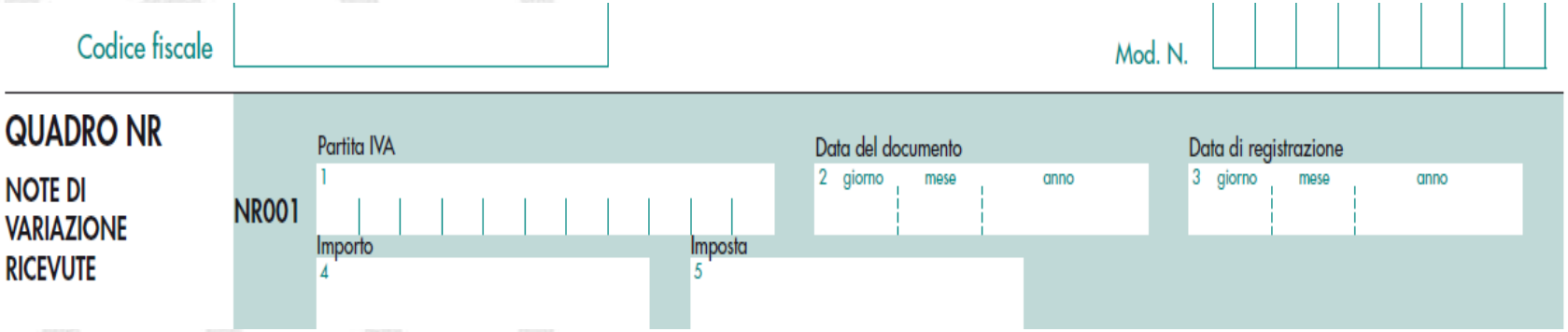

NR01 campo 1: Partita IVA del fornitore. (dato obbligatorio)

NR01 campo 2: data del documento. (dato non obbligatorio)

NR01 campo 3: data di registrazione della nota credito (dato obbligatorio). La data deve essere inclusa nell'anno di riferimento (es.: 2012).

Ai fini della selezione dei dati da estrarre deve essere utilizzata la "**Data di registrazione".**

NR01 campo 4: campo importo della nota credito ricevuta

NR01 campo 5: imposta (IVA relativa). L'imposta non può essere > alla aliquota IVA massima dell'importo, altrimenti viene segnalato un errore, tranne quando il campo importo NR04 è = a zero, (in tal caso viene evidenziato un avviso).

Almeno uno dei due campi "**Importo" e "Imposta" deve essere valorizzato.** I campi ammettono valori negativi.

Copyright © 2013 Assolombarda

Quadro FN: operazioni attive con soggetti esteri - esposizione in forma analitica

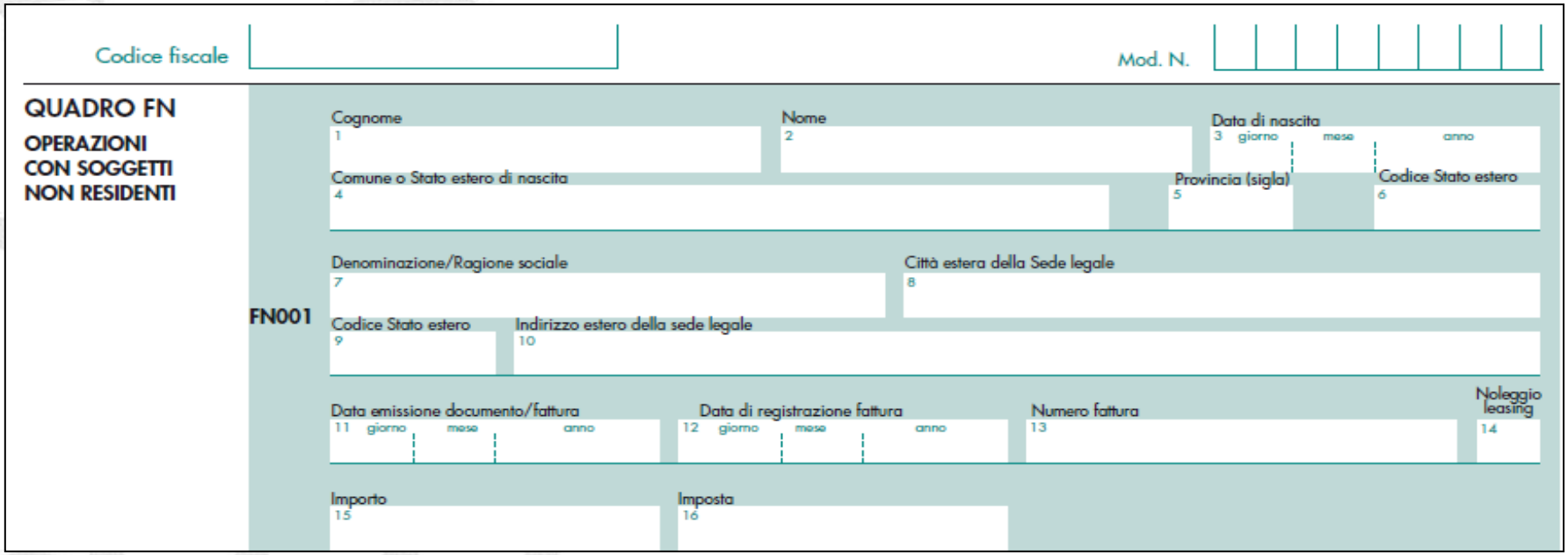

PERSONA FISICA

FN01 campo 1: cognome

FN01 campo 2: nome (campo obbligatorio se presente il nome).

FN01 campo 3: data di nascita (campo obbligatorio se presente il cognome).

FN01 campo 4: Comune o Stato estero di nascita (campo obbligatorio se presente il cognome).

FN01 campo 5: Provincia (campo obbligatorio se presente il cognome). EE in caso di Stato estero.

FN01 campo 6: Codice Stato estero del domicilio (campo obbligatorio se presente il cognome). Come da Tabella "elenco dei Paesi esteri" nelle istruzioni del modello.

PERSONA GIURIDICA

FN01 campo 7: Denominazione/ragione sociale.

FN01 campo 8: Città estera della sede legale (campo obbligatorio se presente campo FN07 «Denominazione/ragione sociale»).

FN01 campo 9: Codice stato estero (campo obbligatorio se presente campo FN07 «Denominazione/ragione sociale»).

FN01 campo 10: indirizzo estero della sede legale. (campo obbligatorio se presente campo FN07 «Denominazione/ragione sociale).

Copyright © 2013 Assolombarda

Quadro FN: operazioni attive con soggetti esteri - esposizione in forma analitica

Ai fini della selezione dei dati da estrarre deve essere utilizzata, se presente, la "**Data di registrazione". In assenza deve** essere utilizzata la "**Data di emissione documento / fattura".**

FN01 campo 11: **data di emissione del documento/fattura**: (dato obbligatorio solo se non presente la data di registrazione).

FN01 campo 12: **data di registrazione fattura** (dato prevalente, cioè obbligatorio se presente). La data deve essere inclusa nell'anno di riferimento (es: 2012).

FN01 campo 13: numero fattura (deve essere indicato se l'operazione è documentata da fattura). Diversamente la mancata indicazione indicherà **una forma documentale diversa** (es. ricevuta fisale).

FN01 campo 14: noleggio /leasing (compilare se il quadro è utilizzato per comunicare i dati relativi al leasing/noleggio). A = autovettura; B = caravan; C = altri veicoli; D = unità da diporto; E = aeromobili).

FN01 campo 15: importo (deve essere positivo (> zero) se è compilato il campo numero fattura).

FN01 campo 16: imposta relativa.

I campi "**Importo" e "Imposta" possono essere maggiori o uguali a zero. Almeno uno dei due deve essere maggiore** di zero. L'imposta non può essere superiore all'aliquota massima dell'importo, altrimenti viene segnalato un errore, a meno che l'"Importo" non sia uguale a zero, in tal caso viene evidenziato un avviso.

Copyright © 2013 Assolombarda

Quadro SE: acquisti di servizi da non residenti e acquisti d beni da S. Marino: esposizione in forma analitica

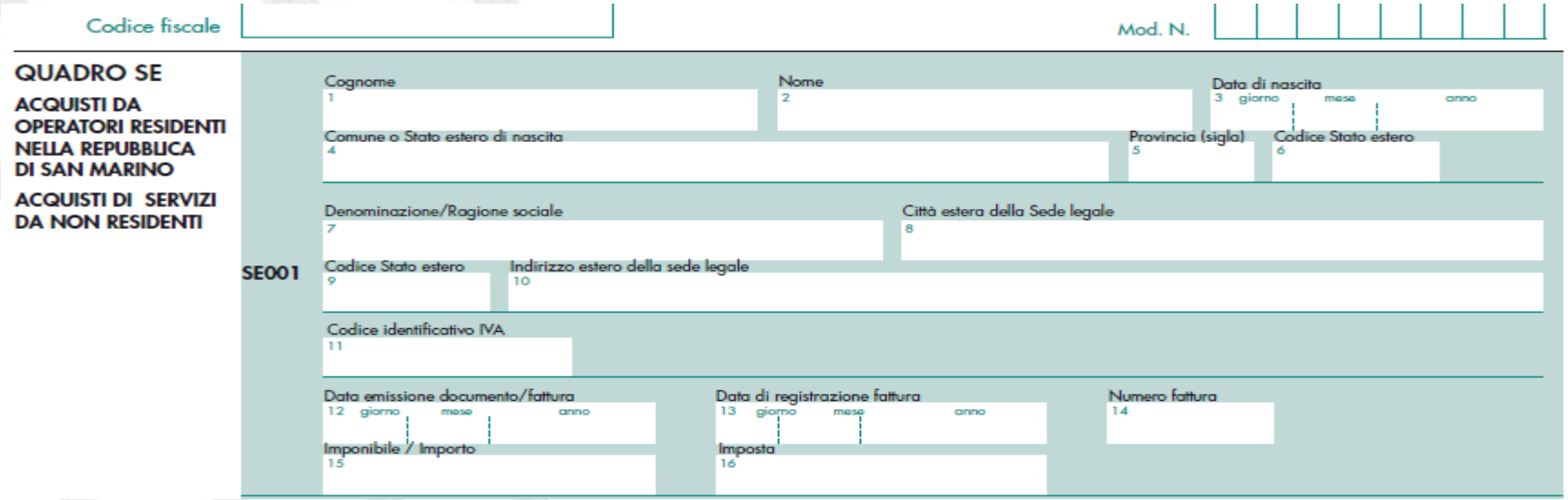

Le istruzioni precisano che nel quadro SE devono essere indicate:

- **le prestazioni di servizi ex artt. 7-bis, (?) 7ter, 7-quater e 7-quinquies del D.P.R. n. 633/1972 documentate da fatture ricevute da soggetti passivi extracomunitari* per le quali, all'atto della registrazione della fattura devono risultare i dati del prestatore estero.**
- **gli acquisti di beni da fornitori economici sammarinesi oggetto di "reverse charge".** In tale ultimo caso occorre barrare nel frontespizio:

– la casella: «Mese di riferimento» (in alto a destra)

– la casella: Acquisti da operatori di San Marino, in basso a destra nello spazio "Quadri compilati".

La comunicazione degli acquisti di beni da S. Marino è prevista in modalità esclusiva, nel senso che non è ammesso l'inserimento di altri dati che non siano quelli relativi alle operazioni di acquisto da San Marino.(vedi slide 117).

*** Per logica deve intendersi anche gli acquisti di beni e le prestazioni ricevute da soggetti passivi comunitari. Le istruzioni sono imprecise perché indicano anche gli artt. 7-sexies e 7-septies che non centrano nulla.**

Copyright © 2013 Assolombarda

Quadro SE: acquisti di servizi da non residenti e acquisti d beni da S. Marino: esposizione in forma analitica

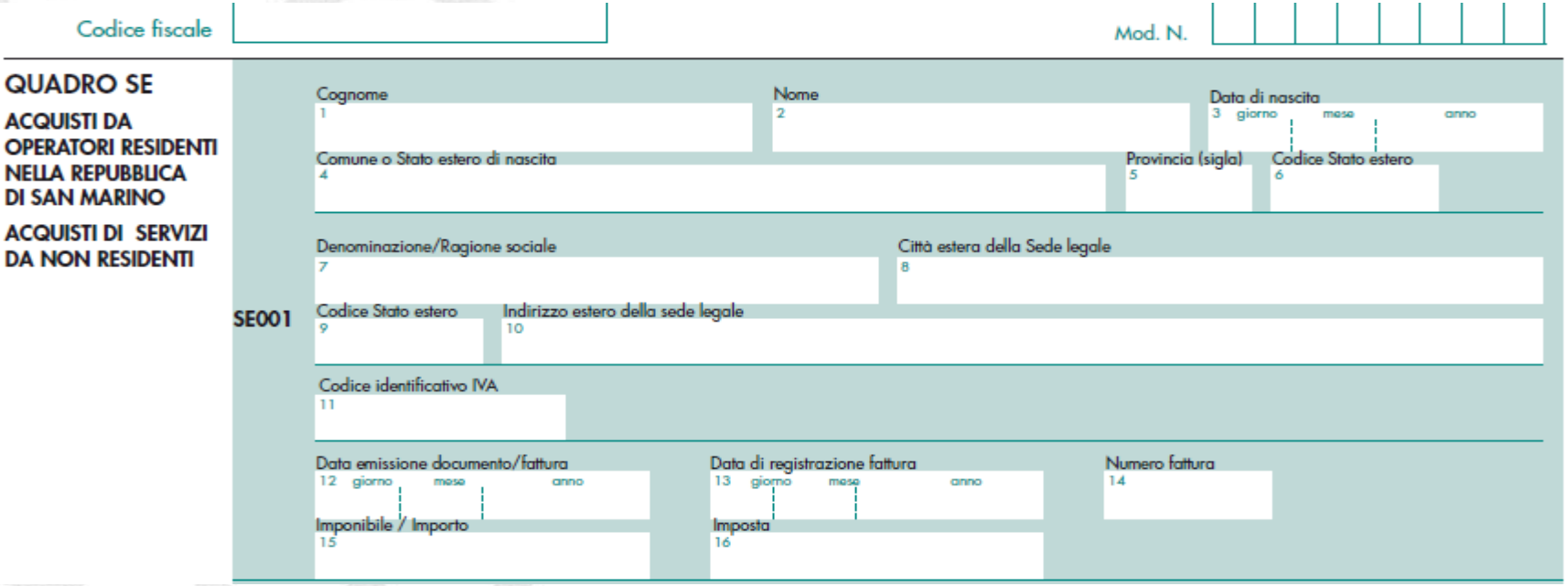

PERSONA FISICA

SE01 campo 1: cognome

SE01 campo 2: nome (campo obbligatorio se presente il nome).

SE01 campo 3: data di nascita (campo obbligatorio se presente il cognome).

SE01 campo 4: Comune o Stato estero di nascita (campo obbligatorio se presente il cognome).

SE01 campo 5: Provincia (campo obbligatorio se presente il cognome). EE in caso di Stato estero.

SE01 campo 6: Codice Stato estero del domicilio (campo obbligatorio se presente il cognome) Come da Tabella “elenco dei Paesi esteri” nelle istruzioni del modello .

PERSONA GIURIDICA

SE01 campo 7: Denominazione/ragione sociale.

SE01 campo 8: Città estera della sede legale (campo obbligatorio se presente campo 7).

SE01 campo 9: **Codice stato estero** (campo obbligatorio se presente campo 7) come da Tabella “elenco dei Paesi esteri” nelle istruzioni del modello UNICO.

SE01 campo 10: **indirizzo estero della sede legale** (campo obbligatorio se presente campo 7).

Copyright © 2013 Assolombarda

Quadro SE: acquisti di servizi da non residenti e acquisti d beni da S. Marino: esposizione in forma analitica

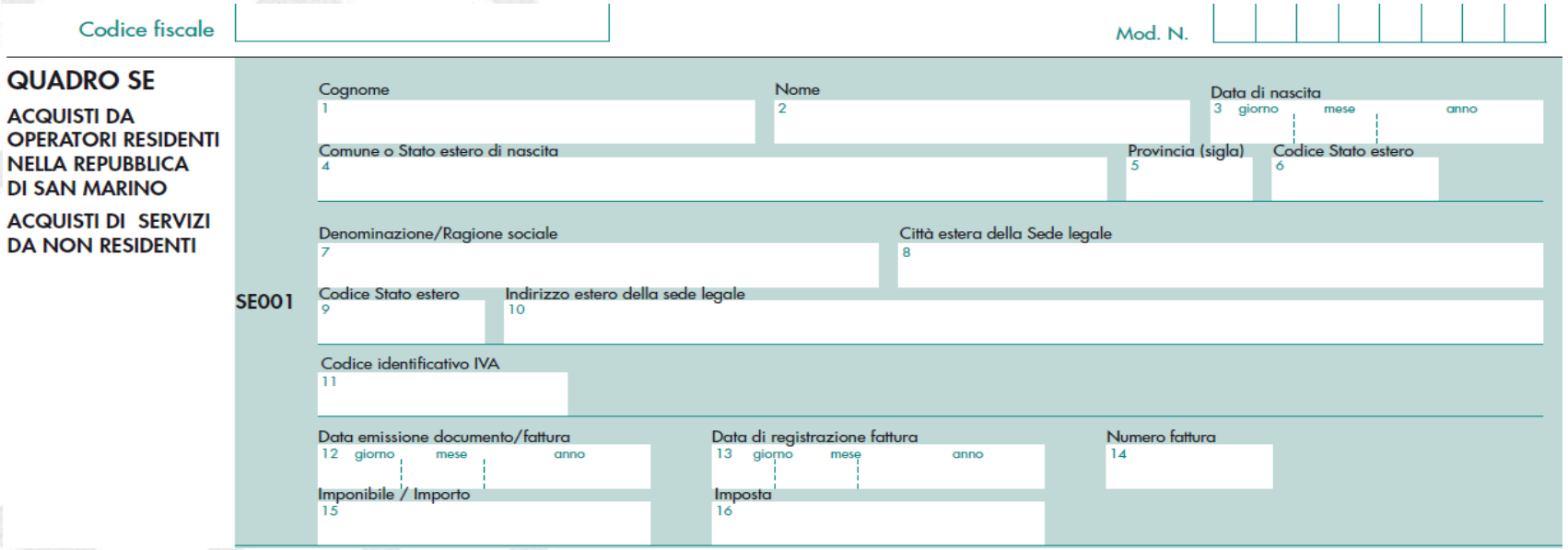

SE01 campo 11: codice identificativo IVA (del soggetto estero).

SE01 campo 12: data emissione del documento/fattura.

SE01 campo 13: data registrazione fattura (dato obbligatorio). La data deve essere inclusa nell'anno di riferimento (es: 2012).

SE01 campo 14: numero fattura (dato non obbligatorio).

SE01 campo 15: imponibile/importo.

SE01 campo 16: imposta.

Campi **15 "Importo" e 16 "imposta»: possono essere maggiori o uguali a zero ,** ma almeno uno dei due deve essere maggiore di zero**;** l'imposta non può essere superiore all'aliquota massima dell'importo altrimenti viene segnalato un errore tranne nel caso in cui l'importo" non sia uguale a zero, in tal caso viene evidenziato un avviso.

Copyright © 2013 Assolombarda

Acquisti d beni da S. Marino: esposizione in forma analitica

Gli acquisti di beni effettuati da soggetti passivi IVA italiani con operatori economici sammarinesi, possono essere fatturati da questi ultimi con o senza addebito d'IVA. In entrambi i casi gli acquisti di beni provenienti da San Marino e destinati in Italia non devono essere indicati nel modello INTRA 2-*bis.*

ACQUISTO DI BENI CON ADDEBITO D'IMPOSTA

Nelle cessioni di beni con addebito d'imposta, il cedente sammarinese indica in fattura, oltre all'imponibile, l'IVA dovuta con l'aliquota propria del bene ceduto. Il cessionario italiano deve annotare nel registro IVA acquisti l'originale della fattura, perforata e timbrata a secco dall'Ufficio tributario di San Marino (contenente l'annotazione, apposta dall'Ufficio IVA di Pesaro, degli estremi della bolletta di pagamento e dell'ammontare dell'imposta liquidata), e può esercitare il diritto di detrazione dell'imposta.

ACQUISTO DI BENI SENZA ADDEBITO D'IMPOSTA

In questo caso l'IVA è assolta dal cessionario italiano mediante «reverse charge» ex art. 17, c. 2, del D.P.R. n. 633/1972. In particolare, il soggetto IVA italiano deve:

- integrare l'originale della fattura del fornitore sammarinese, indicando l'IVA relativa all'acquisto effettuato;
- annotare la fattura integrata nei registri IVA vendite e IVA acquisti;
- comunicare tale registrazione all'Ufficio dell'Agenzia delle Entrate territorialmente competente, indicando il numero progressivo annuale de registri. **(art.16 del D: 24.12 1993).**

Tale comunicazione entra nello Spesometro (quadro SE) facoltativamente per gli acquisti registrati da ottobre 2013 e obbligatoriamente per quelli effettuati dal 1° gennaio 2014. In tal caso occorre:

- **Barrare nel frontespizio** la casella: **«Mese di riferimento»** (in alto a destra) e la casella: «**Acquisti da operatori di San Marino»**, in basso a destra nello spazio "Quadri compilati".
- **Compilare il quadro SE in via analitica nel seguente modo:**
- **indicare i dati identificativi del fornitore Sammarinese (Denominazione/ragione sociale, città estera della sede legale, codice Stato estero: 037, P.IVA (SM.....), e l' indirizzo estero della sede legale);**
- **la data di emissione della fattura e il numero della fattura (attribuiti dalla impresa di S. Marino): campi 12 e 14 del quadro SE; il campo 14 «numero fattura» non è obbligatorio;**
- **la data di registrazione nel registro IVA vendite e acquisti (campo 13 quadro SE).**

Nel quadro SE non è richiesto invece Il numero protocollo di registrazione nel registro IVA vendite e acquisti .

Copyright © 2013 Assolombarda

Quadro TU: operazioni legate al tursimo pagate in contanti da persone fisiche extra-ue

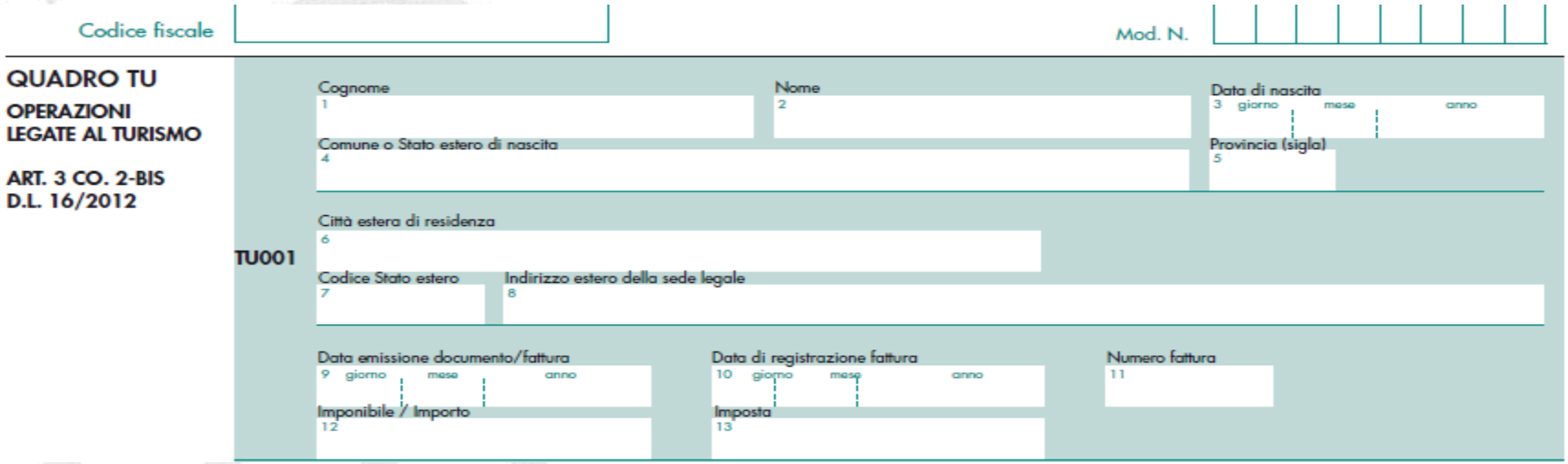

TU01 campo 1: cognome (campo obbligatorio).

TU01 campo 2: nome (campo obbligatorio).

TU01 campo 3: data di nascita (campo obbligatorio).

TU01 campo 4: Comune o Stato estero di nascita (campo obbligatorio).

TU01 campo 5: Provincia (campo obbligatorio). Indicare EE in caso di Stato estero.

TU01 campo 6: Città estera della residenza (campo obbligatorio)

TU01 campo 7: Codice Stato estero del domicilio (campo obbligatorio). Come da Tabella “elenco dei Paesi esteri” nelle istruzioni del modello.

TU01 campo 8: indirizzo estero di residenza

TU01 campo 9: data emissione del documento/fattura (dato obbligatorio solo se non presente la data di registrazione).

TU01 campo 10: data di registrazione fattura (dato obbligatorio se presente). La data deve essere inclusa nell’anno di riferimento (es: 2012).

TU01 campi 11: numero fattura/documento.

TU01 campi 12: imponibile/importo.

TU01 campi 13: imposta che non può essere > al 21% dell’imponibile, tranne quando il campo importo/imponibile è zero.

Copyright © 2013 Assolombarda

Sintesi: elementi da indicare nella comunicazione analitica

In sintesi dalla analisi del provvedimento e dei tracciati si desume che nella **comunicazione analitica** si possano comunicare le seguenti operazioni:

- Cessioni di beni e di servizi oggetto di fatturazione, senza limiti di importo (anche registrate con documento riepilogativo), e relative note d variazione verso soggetti IVA e privati. (FE e NE)
- Acquisti da soggetti IVA di beni e servizi oggetto di fatturazione, senza limiti di importo (anche registrate con documento riepilogativo) e relative note d variazione. (FR e NR)
- Cessioni di beni e servizi non soggette a fatturazione di importo pari o > a 3.600 euro (al lordo dell'IVA) verso privati e soggetti IVA residenti. (DF)
- Cessioni di beni e di servizi nei confronti di soggetti non residenti (diversi da Paesi black- list). (FN)
- Acquisti di beni e di servizi da soggetti passivi non residenti (diversi da Paesi black-list). (SE)
- Operazioni attive e passive (beni e servizi) con soggetti black-list. (BL)
- Acquisti di beni da S. Marino. (SE)
- Operazioni legate al turismo pagate in contanti > 1.000 euro nei confronti di persone fisiche estere con cittadinanza extra-ue. (TU)

Copyright © 2013 Assolombarda

Quadro TA riepilogo di tutti i quadri compilati in forma aggregata e analitica

Codice fiscale | Mod. N.

QUADRO TA
RIEPILOGO

TA001	OPERAZIONI DOCUMENTATE DA FATTURA ESPOSTE IN FORMA AGGREGATA		
	1 Numero complessivo di righi compilati		
TA002	OPERAZIONI SENZA FATTURA ESPOSTE IN FORMA AGGREGATA		
	1 Numero complessivo di righi compilati		
TA003	OPERAZIONI CON SOGGETTI NON RESIDENTI AGGREGATE		
	1 Operazioni Black-list Numero controparti	2 Operazioni con non residenti Numero anagrafiche compilate	3 Acquisto servizi da non residenti Numero controparti
TA004	FATTURE EMESSE - DOCUMENTI RIEPILOGATIVI		
	1 Numero fatture emesse	2 Numero documenti riepilogativi	
TA005	FATTURE RICEVUTE - DOCUMENTI RIEPILOGATIVI		
	1 Numero fatture ricevute	2 Numero documenti riepilogativi	
TA006	NOTE DI VARIAZIONE EMESSE		
	1 Numero note emesse		
TA007	NOTE DI VARIAZIONE RICEVUTE		
	1 Numero note ricevute		
TA008	OPERAZIONI SENZA FATTURA		
	1 Numero complessivo di righi compilati		
TA009	OPERAZIONI CON SOGGETTI NON RESIDENTI		
	1 Numero complessivo di righi compilati		
TA010	ACQUISTI SERVIZI DA NON RESIDENTI - OPERAZIONI CON SAN MARINO		
	1 Numero complessivo di righi compilati		
TA011	OPERAZIONI LEGATE AL TURISMO		
	1 Numero clienti		

Il quadro riepilogativo riporta la sintesi della numerosità del dato maggiormente significativo in funzione della natura del quadro compilato. Per i quadri relativi alla esposizione in forma aggregata delle operazioni, il riepilogo conteggia il numero delle fatture o delle note di variazione emesse o ricevute.

Copyright © 2013 Assolombarda

Chiarimenti concernenti casi particolari forniti in occasione della precedente comunicazione confermati anche in parte dalle istruzioni allegate al modello

- C.A.E. 30 maggio 2011, n. 24/E;
- Documento 11 ottobre 2011;
- Documento 22 dicembre 2011;
- Documento 13 gennaio 2012.

Copyright © 2013 Assolombarda

Chiarimenti concernenti casi particolari

- **Operazioni soggette al regime del margine**: le operazioni effettuate in regime del margine devono essere comunicate limitatamente alla parte rilevante ai fini IVA. Si ricorda che l'Amministrazione finanziaria, per motivi di semplificazione, con riferimento al vecchio Spesometro aveva precisato che era possibile comunicare l'intero corrispettivo fatturato dell'operazione di cessione dei beni usati "senza riferirsi alla parte imponibile a cui è riferita l'imposta. Ciò indipendentemente dal metodo di determinazione del margine (analitico, forfetario o globale). Le istruzioni precisano inoltre che le cessioni di beni usati non soggette a fatturazione (es. : cessioni effettuate da commercianti di beni usati) non devono essere comunicate se il totale dell'importo addebitato è < a 3.600 euro.

- **Autofattura per omaggi**: deve essere comunicata inserendo come cliente la partita IVA del cedente. Idem nel caso di tenuta del registro IVA degli omaggi. Ne caso invece in cui sia stata emessa fattura con addebito dell'IVA a titolo di rivalsa (in partica il cessionario, dell'omaggio, paga solo l'IVA al fornitore), tale fattura deve essere comunicata alla stregua di una normale cessione a titolo oneroso.

- **Fatture cointestate**: in caso di fatture cointestate, l'operazione deve essere comunicata con riferimento a ogni singolo destinatario (si ritiene ripartendo il corrispettivo tra i diversi acquirenti).

Copyright © 2013 Assolombarda

Chiarimenti concernenti casi particolari

- **Fatture riepilogative di più operazioni diverse (beni e servizi):** occorre comunicare il totale dell'operazione, dando prevalenza alla tipologia prevalente (Utile per il BL).

- **Fatture differite:** se registrate in gennaio per consegne avvenute a dicembre devono essere indicate nell'anno della registrazione.

- **Note debito**: vanno sempre comunicate alla stregua delle fatture emesse.

- **Servizi accessori a esportazioni/importazioni**: le prestazioni di servizio strettamente legate ad operazioni di importazione ed esportazione (es. servizi di spedizione e trasporto), ex art. 9 del D.P.R. n. 633/72, **devono essere comunicare al netto degli importi esclusi (es. diritti doganali).** Sono escluse dall'obbligo di comunicazione le operazioni effettuate e ricevute in ambito comunitario, in quanto tali operazioni sono già acquisite tramite i modelli INTRA. Se invece tali prestazioni sono accessorie alla operazione principale di esportazione e come tali fatturate in regime di non imponibilità ex art. 8. c.1, lett. a) non devono essere comunicate.

Copyright © 2013 Assolombarda

Chiarimenti concernenti casi particolari

- **Schede carburante** – In seguito alle modifiche apportate dal Decreto sviluppo (art. 7, c. 2, lettera p), del D.L. n.70/2011), i soggetti IVA che effettuano acquisti di carburante esclusivamente mediante carte di credito, carte di debito o carte prepagate emesse da operatori finanziari soggetti all'obbligo di comunicazione ex art. 7, c. 6 del DPR. n. 605/1973, non sono soggetti all'obbligo di tenuta della scheda carburante. Pertanto gli acquisti di carburante pagati esclusivamente con carte di credito sono esclusi dalla comunicazione polivalente. Idem gli acquisti di carburante effettuati da privati mediante carte di credito oggetto di comunicazione da parte degli operatori finanziari**. Gli acquisti invece mediante scheda carburante devono essere indicati nello «Spesometro» con le stesse modalità del documento riepilogativo.**

- **Vendite per corrispondenza:** le vendite per corrispondenza vengono comunicate con le stesse modalità delle altre operazioni effettuate attraverso i canali distributivi ordinari e pertanto, per le operazioni per le quali viene rilasciata fattura, occorre comunicare la vendita indipendentemente dall'importo. Per le operazioni per le quali non viene emessa fattura invece, la comunicazione sarà effettuata con riguardo alla soglia dei 3.600 euro al lordo dell'IVA.

Copyright © 2013 Assolombarda

Chiarimenti concernenti casi particolari

- **Attività in contabilità separata e costi promiscui:** nel caso di contribuente che esercita due attività in contabilità separata ai sensi dell'art. 36 DPR 633/72, la fattura del fornitore che contiene costi promiscui ad entrambe le attività, può essere comunicata unitariamente, compilando un dettaglio unico anche se la stessa è stata registrata (per la rispettiva quota) in entrambe le attività.

- **Autotrasportatori**: per gli autotrasportatori, iscritti al relativo Albo, che ai sensi dell'art. 74, comma 4, DPR n. 633/72 possono annotare le fatture entro il trimestre successivo a quello di emissione, l'obbligo di inserimento nella comunicazione scatta al momento in cui le fatture sono registrate.

- **Cessioni di immobili:** sono **escluse** dallo «Spesometro» le fatture d'acconto e saldo emesse da un'impresa edile relative alla **cessione di immobili** il cui contratto di compravendita è **registrato nel medesimo anno**. Se le fatture relative agli acconti sono annotate **nell'anno precedente** a quello in cui avviene la registrazione della compravendita tali fatture **sono invece da comunicare**.

Copyright © 2013 Assolombarda

Chiarimenti concernenti casi particolari

- **Noleggio con conducente**: la prestazione di noleggio di autovetture e autoveicoli con conducente ha per oggetto non la messa a disposizione e l'utilizzo del veicolo, bensì **un servizio di trasporto di persone**. Pertanto tale prestazione deve essere **ricompresa nell'ambito dello Spesometro e non nel modello relativo al noleggio.**

- **Le operazioni di cui all'art. 74, comma 1, D.P.R. n. 633/72** (es.: commercio di sali e tabacchi, di fiammiferi, telefonia pubblica e vendita di documenti di viaggio per trasporto pubblico) registrate come **operazioni fuori campo IVA sono escluse dall'obbligo dello Spesometro.**

- **Attività marginale di noleggio e/o locazione:** gli operatori esercenti più attività, tra cui anche quella di noleggio e/o locazione **devono trasmettere la comunicazione** per l'attività di noleggio e/o locazione, **anche se tale attività sia svolta in via marginale.**

Copyright © 2013 Assolombarda

Chiarimenti concernenti casi particolari

- **Esonero dalla comunicazione «Spesometro» per le operazioni di leasing / noleggio / locazione**: al fine di evitare una duplicazione di adempimento, le società di leasing e noleggio, sono esonerate dalla comunicazione «Spesometro». **I soggetti utilizzatori devono invece ricomprendere nel Spesometro i dati dei beni utilizzati in leasing / noleggio / locazione.**

- **Acquisti effettuati da privati con carte di credito, di debito o prepagate**: in capo all'operatore finanziario (gestore delle stesse) è previsto uno specifico obbligo di comunicazione da effettuarsi con le modalità contenute nel Provvedimento 29 dicembre 2011. In capo all'esercente che ha concluso l'operazione con il cliente privato **non sussiste invece alcun obbligo**, anche nel caso in cui lo stesso **abbia emesso fattura.** **(C.A.E. 19 giugno 2013, 25/E, par. 2.5)**

- **Operazioni verso privati**: se il codice fiscale del privato è formalmente errato l'intero elenco viene scartato. Se invece è formalmente corretto, anche se non presente in archivio, l'elenco non viene scartato. Per il mancato invio del codice fiscale per comunicazione errata o rifiutata da parte del contribuente non è sanzionabile l'intermediario.

Copyright © 2013 Assolombarda

Chiarimenti concernenti casi particolari

Corrispettivi SNAI: viene confermato che devono essere oggetto di comunicazione:

- corrispettivi scaturenti dagli estratti conto quindicinali SNAI al gestore degli apparecchi da intrattenimento.
- fatture emesse dal pubblico esercizio dove sono collocati gli apparecchi nei confronti del gestore degli apparecchi stessi;
- corrispettivi derivanti da singole giocate al Lotto da parte di soggetti privati.

Corrispettivi delle distinte riepilogative ASL: sono considerati rilevanti e pertanto oggetto di comunicazione i corrispettivi delle farmacie a fronte dell'incasso delle distinte riepilogative ASL.

Copyright © 2013 Assolombarda

Dubbi da chiarire

Copyright © 2013 Assolombarda

Dubbi da chiarire relativi alla Comunicazione unica avente per oggetto le operazioni Black list e quelle relative allo Spesometro

Occorrono chiarimenti/conferme sulle seguenti questioni dubbie:

1. Le importazioni ed esportazioni nei confronti di soggetti passivi “black- list” vanno comunque dichiarate nel quadro BL, se di importo > a 500, anche se il Provvedimento di attuazione del 2 agosto 2013 esclude tali operazioni dallo Spesometro? La risposta dovrebbe essere positiva.

2. Le operazioni non superiori a 500 euro effettuate nei confronti di soggetti passivi “black- list”, poiché non devono essere indicate nel quadro BL , devono essere dichiarate nello Spesometro.? La risposta dovrebbe essere negativa.

3. Gli acquisti di beni da S Marino (tracciato SE) devono essere compresi anche nel quadro “black- list” (quadro BL)? La risposta è negativa.

4. Gli acquisti di beni da S Marino effettuati fino al 31.12. 2013 se dichiarati nel vecchio modello «black- list» (utilizzabile ancora per le operazioni effettuate fino a tale data), devono essere ugualmente comunicati con comunicazione cartacea all’Agenzia delle Entrate o volendo mediante Spesometro (quadro SE) ? La risposta è positiva.

Copyright © 2013 Assolombarda

Dubbi da chiarire relativi alla comunicazione aggregata

- Il numero delle operazioni attive e passive aggregate del quadro FA (caselle 4 e 5) deve intendersi come numero di fatture emesse/ricevute oppure come numero di operazioni oggetto d fatturazione? Lo stesso dubbio riguarda la cesella 2 «Numero delle Operazioni» del quadro SA». Risposta: dovrebbe essere indicato il numero di documenti.

- Nel quadro SA devono essere indicate le operazioni non soggette ad obbligo di fatturazione pari o > a 3.600 euro (al lordo dell'IVA) anche se emesse verso soggetti passivi? il dubbio sorge anche per il fatto che nello speculare quadro analitico (DF) le istruzioni fanno riferimento solo alle operazioni verso soggetti privati. La risposta dovrebbe essere positiva dato che le istruzioni ammettono che sia possibile inserire la partita IVA del cliente al posto del codice fiscale.

- Deve essere chiarito se il limite di 3.600 euro (al lordo dell'IVA) vada verificato con riferimento a ogni singolo documento emesso o alla operazione unitaria, sia nel caso di emissione di ricevuta fiscale/scontrino che di fattura da parte dei commercianti al minuto. **ES: vendita di una cucina il cui corrispettivo totale è 8.000 euro, se è stato pagato dal cliente un acconto di 3.000 e il saldo di 5.000 alla consegna, si comunica solo il saldo di 5.000, oppure entrambi gli importi?** Risposta: in caso di emissione di ricevuta/scontrino se si compila il modello in modo analitico (quadro DF) si dovrebbe poter comunicare solo il saldo. Per analogia la stessa conclusione dovrebbe valere per il quadro aggregato SA. In caso invece di emissione di fattura (in sostituzione di scontrino/ricevuta), poiché nei quadri FA e FE è possibile comunicare qualsiasi importo occorrono delle precisazioni concernenti la locuzione «importo unitario della fattura», al fine di chiarire se quest'ultima si riferisca all'operazione oggetto di fatturazione oppure ad ogni singola fattura.

Copyright © 2013 Assolombarda

Dubbi da chiarire relativi alla comunicazione analitica

1. Le istruzioni al quadro **FE** con riferimento alla casella autofattura precisano che va barrata anche nel caso di acquisti di beni e servizi da soggetti esteri. Si conferma che si tratta di una imprecisione? La risposta dovrebbe essere positiva.
2. Con riferimento al quadro FR, le istruzioni precisano che la casella autofattura debba essere barrata anche in presenza di «autofattura ex art.17, c. 2 del DPR. n. 633/72 emessa per gli acquisti di beni (7-bis) e servizi generici (7-ter) da soggetti esteri privi di elementi identificativi». Si chiedono chiarimenti al riguardo. Risposta: è un caso che non si verifica praticamente mai nella pratica aziendale, potrebbe essere forse il caso di un prestatore extracee privo di qualsiasi elemento identificativo.
3. Le operazioni senza fattura pari o > a 3.600 euro effettuate verso soggetti passivi, se comunicate in forma analitica, vanno indicate nel quadro **DF** nonostante le istruzioni facciano riferimento solo alle operazioni rese nei confronti di soggetti privati, oppure bisogna scorporare l'IVA e inserirli nel quadro FE ? La risposta dovrebbe essere positiva ma contrasta con l'interpretazione letterale delle istruzioni.
4. Il quadro **SE** deve essere utilizzato oltre che per comunicare gli acquisti di beni da S. Marino anche gli acquisti di servizi da prestatori non residenti. Gli acquisti di beni, territorialmente rilevanti in Italia, da fornitori non residenti vanno comunicati nel quadro SE? La risposta dovrebbe essere positiva.

Copyright © 2013 Assolombarda

NOVITA’ INTRODOTTE DALLA LEGGE DI CONVERSIONE DEL «DECRETO DEL FARE» APPLICABILI DALL’ ANNO 2015

Paola Monfrini

Copyright © 2013 Assolombarda

Novità relative allo Spesometro per l'anno 2015 (art.50-bis Decreto del fare): comunicazione giornaliera opzionale

La legge di conversione del «Decreto del fare» (Legge 9 agosto 2013, n. 98) ha introdotto una disposizione in base alla quale:

- a **decorrere dall'anno 2015** i soggetti IVA potranno **comunicare** quotidianamente all'Agenzia delle Entrate, in via telematica, **i dati analitici delle fatture di acquisto e di vendita, sia di beni che di servizi, nonché l'ammontare dei corrispettivi relativi alle operazioni non soggette a fatturazione**.

In pratica dal 2015 sarà possibile effettuare una sorta di "**elenco clienti-fornitori"analitico giornaliero*.**

*Disposizione non applicabile ai corrispettivi delle operazioni effettuate dallo Stato, Regioni, Province, Comuni e altri organismi di diritto pubblico, nonché dai soggetti dispensati dagli adempimenti di fatturazione ex art. 36-bis del D.P.R. n. 633/72.

Copyright © 2013 Assolombarda

Novità Spesometro per l'anno 2015 (art.50-bis Decreto del fare): possibile comunicazione giornaliera

Tale scelta dovrebbe esonerare il contribuente IVA dai seguenti obblighi:

- **invio della comunicazione "Spesometro**" delle operazioni rilevanti ai fini IVA;
- **invio della comunicazione «Spesometro» per le operazioni "black- list";**
- **invio della comunicazione dei dati delle dichiarazioni d'intento** ricevute;
- **la solidarietà dell'acquirente al pagamento dell'IVA in caso di cessione a prezzo inferiore al valore normale**, di determinati beni considerati a rischio di frode fiscale (autoveicoli, motoveicoli, rimorchi, telefonia, computer, pneumatici nuovi, ecc.);
- **la responsabilità solidale dell'appaltatore** con il subappaltatore del versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e assimilato connesse alle prestazioni effettuate nell'ambito del contratto di subappalto di opere e servizi;
- **la comunicazione, da parte delle Pubbliche amministrazioni, all'anagrafe tributaria dei contratti di appalto, di somministrazione e trasporto da esse stipulati.**

Copyright © 2013 Assolombarda

Novità Spesometro per l'anno 2015 art.50-bis del Decreto del fare

L'efficacia di tali disposizioni è tuttavia subordinata all'emanazione di 2 specifici provvedimenti:

1. **Un D.P.R. che renda uniformi le informazioni da annotare nei registri IVA vendite/corrispettivi e acquisti.**

2. **Un D.M., da emanarsi entro 90 giorni dall'entrata in vigore del D.P.R. sopra citato**, **che contenga le disposizioni attuative del nuovo adempimento comunicativo giornaliero** (che comunque sarà facoltativo).

Copyright © 2013 Assolombarda

Novità Spesometro per l'anno 2015 art.50-bis, comma 4 del Decreto del fare

- **Inoltre**, a partire dalla data di entrata in vigore delle disposizioni attuative che permetteranno l'invio telematico giornaliero di tutte le operazioni attive e passive rilevanti ai fini IVA, **dovrà essere soppresso** l'obbligo di presentazione degli **elenchi Intrastat (Modelli Intra 2-quater e Intra 2-quinquies), relativi ai servizi acquisiti.**
- **Dall'esame letterale di tale disposizione sembrerebbe che tale soppressione sia applicabile in via generale**, indipendentemente cioè dall'opzione di invio telematico giornaliero delle operazioni rilevanti ai fini IVA. Infatti l'invio degli elenchi Intrastat dei «servizi ricevuti » è incompatibile con la direttiva comunitaria**.**

Copyright © 2013 Assolombarda